BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1961

MSR 91039

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
3657/9

FRANCESCO CIGOLINI
Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1961

(pronunciato il 10 gennaio 1961
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
BIBLIOTECA CENTRALE GIURIDICA

ROMA
ARTE DELLA STAMPA

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1961

MSR 91039

FRANCESCO CIGOLINI
Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA-BIBLIOTECA
Posiz. E 36579
N. di carico 91039

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1961

(pronunciato il 10 gennaio 1961
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)

ROMA
ARTE DELLA STAMPA

Signor Presidente della Repubblica
Signor Presidente della Corte di Cassazione
Autorità
Signore e Signori

La Magistratura è ben lieta di potere anche quest'anno esporre la propria attività svolta nel 1960, dinanzi a tante autorità ed eminenti personalità convenute in questa solenne adunanza.

È per noi alto onore la presenza del Signor Presidente della Repubblica, nella sua duplice somma carica di Capo dello Stato e di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e di Sua Eminenza il Vicario di Sua Santità ai quali esprimiamo tutta la nostra riconoscenza che si estende ai Vice Presidenti delle due Camere, al giudice anziano CAPPI della Corte Costituzionale, al Presidente del Consiglio e ai suoi Ministri e Sottosegretari e agli altri parlamentari.

Sentite grazie esprimiamo al Ministro Guardasigilli, dalle elette doti di intelletto e di cuore, sempre sensibile alle esigenze dell'amministrazione della giustizia, e al Sottosegretario suo prezioso collaboratore.

Vediamo con piacere presenti gli autorevoli Capi delle giurisdizioni speciali, che hanno in comune con noi la responsabilità e il tormento del giudicare.

Vadano poi vivi ringraziamenti a tutte le autorità delle Forze armate, degli organi di polizia giudiziaria e di P.S. che tutelano la nostra libertà ed indipendenza.

Particolarmente vicini a noi sentiamo gli avvocati della pubblica e privata difesa, testimoni del nostro quotidiano lavoro. Alle altre autorità, alle signore e signori qui convenuti, vadano i nostri vivissimi saluti e ringraziamenti.

Prima di iniziare la relazione mi sia consentito di rivolgere un pensiero memore e accorato ai magistrati defunti. Primo tra essi è S. E. Azzariti, giurista insigne, che dette tutte le sue migliori energie alla Magistratura, altamente onorandola con la sua vasta dottrina e con la sua vita proba ed austera, così come ha altamente onorato la Corte Costituzionale, prima come giudice, e poi come Presidente. La sua eminente figura sarà ricordata alla prossima udienza delle Sezioni Unite. Vada infine il nostro commosso ricordo all'Avvocato Generale Bernieri, valente magistrato, defunto nel gennaio 1960.

L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE

L'attività civile: dati statistici ed osservazioni.

1. — Vengo senz'altro ad esporre l'attività svolta nel settore civile, cominciando da quella della Corte di Cassazione.

Questa, nel 1960, ha emesso n. 3775 sentenze e n. 364 ordinanze. In queste due cifre si compendia un imponente lavoro, svolto sotto la sagace, intelligente, operosa direzione del nostro Primo Presidente.

Tutti gli altri uffici giudiziari hanno pronunziato sentenze che si possono calcolare (sia pure con dati provvisori) in 256.200, oltre numerosi altri provvedimenti, concretantisi in decreti ed ordinanze.

I procedimenti di cognizione hanno segnato un lieve aumento, contrariamente a quello che si era verificato da vari anni. Tale incremento non deve attribuirsi ad una tendenza all'ascesa, ma piuttosto ad una delle oscillazioni comuni a tutti i fenomeni rilevabili statisticamente. Anzi, può affermarsi, con viva soddisfazione, che se noi confrontiamo il numero attuale dei processi con quello che fu all'inizio del presente secolo, si nota il declino notevolissimo della litigiosità, il quale è segno di progresso, perchè, mentre nel 1901 furono iscritti a ruolo ben 2.331.433 nuovi procedimenti di cognizione e nel 1931 erano ancora 1.586.562, oggi invece questi procedimenti si aggirano in media ogni anno su 558.190, oltre 512.000

circa procedimenti monitori. Tale divario appare ancora più significativo ove si pensi che nel 1901 la popolazione era di 33 milioni, mentre l'attuale è di 51 milioni e che il ritmo degli affari non era così vertiginoso come è presentemente. pure tenendo conto che nel 1901 i procedimenti di cognizione comprendevano anche quelli monitori.

2. — Quanto alla materia delle liti ho potuto accertare che essa si aggira prevalentemente, raggiungendo i due terzi dei procedimenti complessivi, intorno a quattro oggetti fondamentali: 1) il recupero dei crediti e inadempienze contrattuali; 2) i danni da responsabilità civile; 3) le locazioni di immobili urbani; 4) il lavoro.

Le inadempienze contrattuali derivano in buona parte dall'eccessivo ricorso al credito per l'acquisto di beni di godimento e per il diffondersi delle vendite a rate concluse anche da persone che non hanno possibilità di far fronte ai loro impegni e scaturiscono altresì dal disagio economico in cui si dibattono quasi tutti i ceti sociali nelle zone a prevalente economia agricola, la quale attraversa una gravissima crisi, che rende spesso inadempienti gli agricoltori che un tempo avevano uno spiccato senso di puntualità e di rispetto delle loro obbligazioni.

Quanto ai danni derivanti da responsabilità civile, le cause notevoli di essi sono costituite dagl'incidenti stradali sempre in aumento e dagli infortuni sul lavoro.

Le controversie, in ordine alle locazioni, hanno segnato una notevole flessione che è da attribuirsi prevalentemente alla prevista fine del regime di blocco, ma, in seguito all'ulteriore proroga di esso, si verificherà presumibilmente una nuova tendenza all'aumento.

3. — Un posto *sempre importante* nella litigiosità hanno le controversie del lavoro e quelle relative all'assistenza e previdenza obbligatoria.

Queste ultime sono alimentate in buona parte dall'inadempimento dei datori di lavoro agli obblighi ed oneri gravosissimi loro imposti dalla legislazione sociale e in parte dalla complessità della legislazione stessa, che dovrebbe essere semplificata e coordinata, unificando, per quanto è possibile, le varie forme di assistenza e previdenza, e rendendo tra l'altro più facili le definizioni delle contestazioni in sede amministrativa.

Quanto alle controversie individuali di lavoro, ritengo che esse dovrebbero essere definite con maggiore sollecitudine, dato il loro

carattere di urgenza. A tal fine dovrebbesi estendere la cognizione delle liti anche ai conciliatori, devolvere l'appello dalle sentenze del pretore al tribunale e rendere facoltativo l'intervento del P.M., in considerazione che si tratta di cause di natura patrimoniale d'interesse individuale, le quali non presentano particolari difficoltà di risoluzione e in considerazione dell'opportunità di avvicinare le parti al giudice.

Aggiungo infine che la disciplina del lavoro è ancora manchevole, perchè non corrisponde alle norme Costituzionali contenute negli artt. 39 e 40 che prevedono il conferimento della personalità giuridica e del potere normativo ai sindacati registrati e l'emanazione di una legge che regoli l'esercizio del diritto di sciopero, il quale, come ogni altro diritto, postula delle limitazioni. Oggi invece esso è attuato indiscriminatamente anche per moventi politici, portando spesso profondi turbamenti all'ordine pubblico, all'economia generale e agli interessi della collettività.

L'affiliazione in genere e in particolare l'affiliabilità della prole adulterina.

4. — Ho voluto fare particolari indagini statistiche sull'affiliazione negli ultimi cinque anni e da esse è risultato che nel quinquennio 1954-59 il numero annuo delle affiliazioni accolte si aggira su 2690. Le affiliazioni prevalgono nell'Italia meridionale, seguono quelle dell'Italia settentrionale e infine quelle dell'Italia centrale. Ho accertato altresì, per lo stesso periodo, il numero medio delle adozioni che corrisponde sostanzialmente a quello delle affiliazioni.

Tale indagine statistica sarebbe assai arida ed insignificante se non fosse accompagnata da alcuni rilievi sull'istituto dell'affiliazione che è trascurato normalmente nelle relazioni dei Procuratori Generali, mentre merita particolare considerazione. Esso risponde a sentite esigenze della coscienza giuridica moderna, inquadrandosi perfettamente nel complesso delle provvidenze disposte dalla nostra Costituzione in favore dell'infanzia abbandonata, quale strumento giuridico idoneo a lenire il dolore e la sventura di tanti fanciulli. L'affiliazione pertanto è destinata a realizzare un indirizzo politico e legislativo solennemente fissato dalla Costituzione, la quale proclama che lo Stato protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e che nei casi di incapa-

cità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti (art. 30 e 31 Costituzione).

L'istituto in esame è stata una felice innovazione del codice vigente, tanto che ha avuto ed ha larga applicazione.

Non è il caso quindi di secondare la proposta, propugnata da alcuni scrittori, di fondere l'affiliazione con l'adozione perchè i due istituti si basano su condizioni diverse ed hanno conseguenze ben distinte e possono pertanto utilmente continuare a coesistere.

Egualmente non sono da favorire tutte quelle proposte che tenderebbero ad alterare la sostanziale fisionomia dell'affiliazione, come la proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati sino dal 15 ottobre 1959. Essa suggerisce di riconoscere il diritto di prevalenza dell'affiliante sul genitore naturale dopo trascorso un periodo di tre anni dall'avvenuta affiliazione; la perdita della patria potestà nel caso di abbandono di minori da parte dei genitori e il principio dell'affiliazione di ufficio, dopo trascorsi tre anni dall'affidamento.

Tale progetto sarebbe ispirato al fine di maggiormente tutelare l'infanzia affiliata, specialmente di fronte a inopinate, e spesso interessate richieste di consegna della prole da parte dei genitori naturali. Osservo in proposito che non sono opportune le modificazioni proposte, perchè, se la richiesta proviene dai genitori dell'affiliato reintegrati nell'esercizio della patria potestà, non può che farsi luogo all'estinzione dell'affiliazione, perchè, se il genitore ha ottenuto la accennata reintegrazione, vuol dire che il tribunale lo ha ritenuto meritevole di essa. Se poi si tratta di legittimazione o di riconoscimento del minore affiliato il giudice tutelare, di fronte alla richiesta del genitore, ha sempre il potere discrezionale di deliberare se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, perchè il carattere automatico dell'affiliazione è in contrasto con la natura dell'affiliazione, la quale richiede la volontà dell'affiliante e l'apprezzamento discrezionale del giudice tutelare.

Parimenti non credo che si possa imporre all'affiliato doveri simili a quelli di un figlio, perchè si snaturerebbe la funzione assistenziale propria dell'istituto. Come pure si altererebbe la fisionomia dell'affiliazione se si volessero riconoscere diritti successori all'affiliato, avvicinandola così all'adozione o al riconoscimento dei figli naturali.

Sembra invece meritevole di accoglimento una modifica legislativa dell'art. 404 C.C. in ordine al termine minimo triennale di affidamento del minore richiesto oggi per farsi luogo all'affiliazione,

rimettendo al prudente criterio del magistrato di derogarvi in casi particolarmente meritevoli.

Tra le altre modificazioni degna di essere segnalata ed approvata è quella di estendere l'affiliazione anche ai minori tra i 18 e i 21 anni, dato che anche questi possono aver bisogno di cura e tutela.

Ma il problema più importante nella soggetta materia è quello concernente l'affiliabilità dei figli adulterini. La stessa Corte di Cassazione ha pronunziato sentenze contrastanti e anche i giudici di merito sono tra loro in discordia, ma prevalentemente questi ultimi si mostrano favorevoli alla affiliabilità dei figli adulterini, osservando che il codice civile non contiene un'esplicita proibizione come invece si verifica negli artt. 278, 281 e 293 e che dal rapporto di affiliazione non scaturisce uno status familiae.

Senza star qui a discutere della fondatezza di tale assunto, riterrei opportuno che in un'eventuale riforma del codice civile il legislatore prendesse netta posizione su tale questione, eliminando così ogni controversia che tuttora esiste in dottrina ed in giurisprudenza, stabilendo come regola generale il divieto dell'affiliazione dei figli adulterini al fine di tutelare la famiglia legittima contro ogni intrusione in essa di figli adulterini che con l'affiliazione acquistano quasi uno stato familiare e al fine di evitare che venga indirettamente elusa la proibizione del riconoscimento di figli adulterini da parte del genitore coniugato.

Tale norma proibitiva non dovrebbe però essere concepita in modo assoluto, ma dovrebbe consentire al giudice tutelare di far luogo all'affiliazione tutte le volte che essa nel caso concreto non incida seriamente sull'ordine e la tranquillità della famaglia legittima, come nel caso in cui il coniuge dell'affiliante consenta l'affiliazione o nel caso di separazione legale dei coniugi senza prole legittima o in altri simili casi.

Prima di terminare l'argomento voglio ricordare le leggi 28 luglio 1950, n. 586, e 31 ottobre 1955, n. 1064, le quali sono molto significative perchè rivelano la volontà del legislatore di rafforzare, sia pure sotto l'aspetto particolare dell'indicazione del cognome negli atti di nascita e di matrimonio, il vincolo dell'affiliazione.

Altra prova significativa si rileva dal progetto di legge relativo alle modificazioni del codice penale, il quale per la prima volta tiene conto del rapporto di affiliazione per tutelarlo penalmente, come si verifica negli artt. 519, 541, 570 n. 2 e 591.

Da quanto esposto, chiaro appare che si tende sempre più a rafforzare l'istituto dell'affiliazione il quale è destinato a continuare a produrre effetti benefici sino a che vi saranno degli innocenti minori, privi dell'assistenza familiare e sino a che bontà, solidarietà e umanità vivranno nel cuore umano.

L'attività giudiziaria penale: dati statistici e osservazioni.

5. — Da quanto ho sin qui esposto si rileva chiaramente che se il lavoro giudiziario civile è stato notevole, non meno importante si è rivelata l'attività penale, a cominciare da quella della Corte Suprema di Cassazione. Questa, infatti, ha emanato n. 10225 sentenze e n. 29.039 ordinanze. I ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre u.s. sono n. 28.261.

Si rileva subito da questi dati che è notevolmente diminuita la pendenza dei ricorsi, la quale nel 1959 fu ben di 42.767 ricorsi.

Tale sensibile risultato è il frutto dello sforzo operoso ed intelligente dei magistrati giudicanti e requirenti e dei benemeriti cancellieri e segretari, tanto più apprezzabile dato il loro numero esiguo.

6. — Non meno importante è stato il lavoro degli altri uffici i quali anch'essi, con forze limitatissime, hanno dovuto sostenere un peso di lavoro più gravoso dell'anno precedente, in conseguenza dell'aumento dei delitti verificatosi l'anno decorso. Tale aumento riguarda gli omicidi volontari e preterintenzionali, compresi gli infanticidi e in modo particolare le rapine, mentre soltanto le estorsioni e le truffe hanno segnato una piccola diminuzione.

L'incremento maggiore si è verificato nei delitti contro il patrimonio, e soprattutto nei furti. Il numero dei reati in esame rappresenta il 58,8% del numero complessivo dei delitti, ed è elevatissima la percentuale degli autori di tali delitti rimasti ignoti.

Non bisogna credere che i delitti contro il patrimonio trovino la loro giustificazione soltanto nella miseria, perchè molti di essi si ricollegano al decadimento del costume e alla sfrenata bramosia di guadagni e di agi.

Un contributo notevole ai reati è dato sempre dagli incidenti stradali, tanto è vero che si è verificato un aumento dell'1,5 % degli omicidi colposi e del 7,3 % delle lesioni colpose.

Per avere un'idea esatta dell'entità di essi, dirò che nell'anno 1959 raggiunsero la cifra di 136.400 di fronte ai 121.182 del 1958 e già al 30 giugno del 1960 si era verificato un aumento di incidenti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con ciò non si può proclamare il fallimento del nuovo codice stradale, perchè si deve tener conto del continuo aumento vertiginoso dei mezzi meccanici, e perchè non si può pretendere che esso faccia miracoli. Per potere conseguire risultati vantaggiosi bisogna che si accompagnino all'opera del legislatore due altri fattori: l'educazione degli utenti ed uno sviluppo della rete stradale adeguato alle crescenti esigenze del traffico, curando anche le vie secondarie, oggi trascuratissime, le quali, se migliorate, potrebbero essere utilizzate dagli utenti, decongestionando così il traffico delle vie principali.

7. — *Speciale menzione meritano i reati contro la moralità pubblica* non tanto per il loro numero (giacchè rappresentano rispetto al numero complessivo dei delitti, solo l'1,2 %), ma sia per la loro netta tendenza all'ascesa sia per il particolare ambiente in cui essi prosperano, il quale costituisce terreno favorevole per lo sviluppo di altre e ben più gravi forme delittuose. L'aumento dei reati in questione viene quasi unanimemente ricollegato agli effetti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Da questa dura constatazione non si vuol trarre la conclusione della necessità di abrogare la legge del 1958 e tanto meno si vogliono disconoscere i fini sociali ed umani ai quali essa si è ispirata, ma non si può fare a meno di reclamare nuove norme legislative che riducano gli effetti deleteri che sono derivati e derivano dall'esecuzione di detta legge alla morale e alla sanità pubblica.

Un contributo notevole ai reati contro la moralità pubblica è stato dato nell'anno testè decorso dai cosiddetti *balletti verdi*. Essi sono manifestazioni di pervertimento sessuale abbastanza gravi, ma non certo nuove, che debbono essere attentamente seguite, per evitare il loro diffondersi. Purtroppo le indagini presentano particolari difficoltà per l'omertà, impenetrabilità e diffidenza che regnano in quegli ambienti di pervertiti. Dal punto di vista giuridico questi fatti non presentano alcun particolare interesse, perchè generalmente rientrano nei comuni reati contro la moralità. Soltanto si può discutere se i reati previsti dall'art. 3 della legge del 1958, concernenti la prostituzione, si riferiscano esclusivamente al sesso femminile. A me sembra che debba rispondersi negativamente, sia

perchè le disposizioni contenute nel citato articolo non fanno alcuna distinzione di sesso, eccezion fatta per l'ipotesi di cui al n. 4, sia perchè la natura di tali delitti non esclude che questi possano essere commessi anche dal sesso maschile, come purtroppo è confermato dalla dura realtà.

8. — Da quasi tutti i Distretti delle Corti di Appello mi viene segnalato anche l'*ulteriore sensibile aumento della delinquenza minorile*, aumento che è stato valutato per il primo semestre dell'anno decorso nella misura del 12,9 %.

Come è risaputo, le cause della delinquenza minorile sono molteplici: esse si ricollegano alla miseria, alla disoccupazione, all'abbandono nel quale molti minori sono lasciati dai loro genitori o all'insufficiente educazione impartita dalla famiglia, troppo spesso trascurata dalla madre assorbita dal lavoro extracasalingo, ma anche alla mancanza di riguardo che la società ha verso i minori con gli spettacoli o immagini o disegni pornografici o con pubbliche manifestazioni violente o raccapriccianti, o con la cronaca nera. Occorrerebbe perciò porre un limite al dilagare di queste manifestazioni corruttrici della gioventù, ispirate non già dall'arte ma dal lucro, e sarebbe opportuno che, oltre l'adozione di provvedimenti normativi adeguati, si ergesse severamente contro di esse l'opinione pubblica. Purtroppo abbiamo con dolore constatato che, in occasione di recenti interventi opportuni anzi doverosi dell'autorità giudiziaria nel campo cinematografico, si sono avute pubbliche critiche, con la pretesa persino che sia riconosciuta efficacia obbligatoria al visto preventivo della censura, al fine di precludere all'autorità giudiziaria l'esercizio dell'azione penale.

Contro tanto male si è provveduto con la recentissima legge 12 dicembre 1960 n. 1511, diretta a reprimere l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini e oggetti contrari al pudore e alla decenza, avuto riguardo alla particolare sensibilità dei minori. Ora si attende il nuovo provvedimento normativo sul controllo delle opere cinematografiche, il quale dovrà portare un po' d'ordine nella materia attualmente disciplinata da una legislazione frammentaria ed insufficiente.

Non si può mettere in dubbio la legittimità costituzionale di una legge che contempli la censura preventiva sulle opere cinematografiche, perchè essa è consentita dall'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione. Come pure è certo che il controllo deve limitarsi alle manifestazioni contrarie al buon costume.

Parimenti è da ritenersi opportuno, anzi necessario, l'esercizio della censura, perchè la cinematografia è la forma più diffusa e più popolare di spettacolo che, come può essere un potente strumento di educazione e di istruzione, può invece, degenerando, rappresentare una scuola di vizio e di immoralità, con i suoi suggestivi mezzi figurativi ed immaginativi.

Purtroppo il controllo fino ad oggi attuato non ha corrisposto al fine per il quale è stato istituito, tanto che la magistratura requirente è insorta contro opere cinematografiche, che già avevano avuto l'approvazione della censura.

La critica si appunta contro l'attuale sistema che consente alla magistratura questo potere, rilevando che si crea così un'incertezza di diritto che disorienta l'opinione pubblica e lede vitali interessi inerenti alla cinematografia.

Questo innegabile inconveniente però non potrà mai essere eliminato, sino a che il controllo sarà affidato ad un organo amministrativo (sia pure con la partecipazione di un magistrato, che non altera la natura di esso) perchè il potere esecutivo non ha la disponibilità dell'azione penale. Soltanto con un intervento preventivo, affidato ad un organo giurisdizionale ordinario, si potrebbe evitare il lamentato inconveniente, purchè esso non si limitasse ad emettere un parere ai fini del nulla osta, ma emettesse un provvedimento accertante se l'opera cinematografica, sottoposta al suo giudizio, contenga in tutto o in parte elementi contrari al buon costume. Ma non mi nascondo che tale attività giudiziaria presenterebbe caratteri così anormali, da snaturare la sua normale funzione.

Aggiungo poi che, anche così concepita la funzione del giudice, non si potrebbe evitare in modo assoluto l'esercizio dell'azione penale successivo alla proiezione del film autorizzato, perchè l'opera cinematografica, come si è detto, è soggetta a censura soltanto per le manifestazioni contrarie al buon costume, mentre essa può concretare delitti di altra natura come quelli di vilipendio delle istituzioni, di offesa alle autorità pubbliche o ai cittadini o di turbamento all'ordine pubblico ecc.

L'attività del Consiglio Superiore della Magistratura.

9. — Per completare il quadro dell'attività dell'amministrazione della Giustizia, debbo accennare anche a quella del Consiglio Superiore della Magistratura, al quale è stato affidato il governo della magistratura.

Sotto l'autorevole Presidenza, ora del Capo dello Stato, che ha conferito a tale organo sommo prestigio, ora sotto quella del Vice Presidente DE PIETRO, che ha dedicato a tale carica tutta la sua passione ed esperienza, il Consiglio Superiore si è messo da oltre un anno al lavoro conseguendo apprezzabili risultati, dovuti al contributo solerte ed intelligente di tutti i suoi componenti. Esso infatti ha superato, con mezzi limitati, difficoltà gravi di organizzazione e funzionamento proprie di un organo nuovo, ha affrontato un enorme lavoro amministrativo ordinario e straordinario, ha dato elaborati e meditati pareri su importanti schemi di disegni di legge, ha risolto delicate questioni di ordine generale ed ha stabilito criteri di massima, imponendoli alla propria azione.

Si muovono critiche ~~anche~~ contro la legge istitutiva del Consiglio Superiore, osservando che l'attività di detto organo è condizionata dalla richiesta o dal concerto del Ministro, e che il funzionamento di esso è troppo pesante e lento, dato che su ogni atto, anche di ordinaria amministrazione, deve deliberare il Consiglio.

A quest'ultimo innegabile inconveniente si potrebbe ovviare con un'innovazione legislativa che conferisse alle commissioni referenti potere deliberante su tutta l'ordinaria amministrazione, qualora non sorgessero divergenze tra i componenti di esse.

Quanto all'altro rilievo di ordine giuridico-politico, mi limito ad osservare che tale organo non può aspirare ad una assoluta autonomia ed indipendenza dagli altri poteri, perchè non si può concepire la divisione dei poteri in modo rigido e meccanico, dovendo esistere tra loro coesione, collaborazione ed armonia.

In ossequio a tale principio, il Consiglio non potrà essere avulso completamente dal Ministro (salvo a vedere se l'attuale collegamento sia il più opportuno) dato che a lui ancora oggi spetta, ferme restando le competenze del Consiglio Superiore, di provvedere alla organizzazione e al funzionamento dei servizi giudiziari, e dato che sempre su lui incombe la responsabilità verso il Governo e verso il Parlamento dell'andamento dell'Amministrazione della Giustizia (art. 110 della Costituzione).

La pena in funzione di rieducazione nelle prospettive del nuovo ordinamento penitenziario.

10. — È nota la discussione che si agita ancora nella dottrina sulla finalità del diritto di punire che si fa consistere nella retribu-

zione, o nella intimidazione, o nella prevenzione, o nella repressione o nell'emenda.

La Costituzione con l'art. 27 ha preso netta posizione, disponendo che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Il disegno di legge sull'ordinamento penitenziario e sulla prevenzione della delinquenza minorile (approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 giugno 1960) tende innanzi tutto a realizzare i postulati della Carta Costituzionale ora accennati, e ad adeguare la vigente regolamentazione ai progressi degli studi nel campo penale, nel diritto penitenziario e nelle discipline psicologiche, psichiatriche e criminologiche.

Il nuovo ordinamento poggia su due cardini: l'umanizzazione della pena, la rieducazione del condannato.

Per raggiungere la prima finalità, il progetto si preoccupa di non annientare la personalità del condannato, togliendolo, tra l'altro, dall'assoluto isolamento dal mondo esterno, tanto che si cerca di favorire i contatti tra i detenuti e i loro familiari.

Quanto alla finalità della rieducazione si vuole raggiungerla soprattutto attraverso l'individualizzazione del trattamento da farsi ai vari soggetti in base ai risultati di un'accurata osservazione alla quale è sottoposto il condannato. Tale osservazione consiste in un approfondito esame fisio-psichico della personalità del condannato che non si compie soltanto all'inizio dell'esecuzione, ma è proseguita nel corso di essa, affinchè il trattamento sia sempre adeguato alle condizioni attuali del soggetto. I risultati delle osservazioni sono consacrati nella cartella personale del condannato, la quale è da paragonarsi alla cartella clinica dell'ammalato in una casa di cura, ove si annotano la diagnosi e il trattamento terapeutico.

La rieducazione fa leva sull'istruzione culturale e professionale, sul lavoro adeguatamente retribuito e sulla educazione religiosa e civile.

In vista poi che il soggetto possa ritornare alla vita sociale, si cerca, durante l'esecuzione della pena, di prepararlo a ritornare in società, sottoponendolo a libertà condizionale ricorrendo determinate condizioni.

Sempre allo stesso fine, ai condannati ammessi a tale beneficio può essere concessa una o più licenze a titolo di premio e, avuto riguardo al loro grado di riadattamento sociale, può essere concessa anche la liberazione condizionale dal giudice di sorveglianza, mentre

essa attualmente è di competenza esclusiva del Ministro di Grazia e Giustizia.

Il disegno non si preoccupa della sorte del soggetto soltanto durante l'esecuzione della pena, ma prevede anche una assistenza post-penitenziaria.

Le finalità propostesi dal progettato ordinamento, frutto dell'appassionato studio del Ministro e della Direzione Generale degli istituti penitenziari, meritano incondizionata approvazione, con l'augurio che esse possano essere ben presto tradotte in norme legislative, per avere piena attuazione.

La fase dell'esecuzione del nuovo ordinamento non sarà facile (da essa dipenderà in buona parte il successo della riforma) perchè essa presuppone una mentalità nuova ed una preparazione particolare del personale preposto agli stabilimenti penitenziari. La difficoltà maggiore consisterà nel conciliare le esigenze di una rigorosa disciplina dei condannati, la quale è indispensabile per l'ordinata vita di ogni istituto penitenziario, anche moderno, con le esigenze del nuovo trattamento.

L'inseminazione artificiale della donna.

11. — Una questione che interessa l'ordine giuridico del matrimonio e della famiglia è la fecondazione artificiale della donna, più propriamente detta inseminazione. Il problema è stato suscitato in Italia prima dalla sentenza del tribunale civile di Roma del 30 aprile 1956 e poi dalle sentenze penali del pretore di Padova e del tribunale della stessa città, pronunziate rispettivamente il 7 novembre 1958 e il 16 febbraio 1959.

La prima sentenza si è interessata di stabilire lo status del figlio procreato con la fecondazione artificiale, mentre le altre due hanno discusso se commetta adulterio la donna maritata che ricorra all'inseminazione eterologa (cioè servendosi del germe di un terzo) giungendo a soluzioni opposte.

La Cassazione — adita con ricorso dell'imputata — non ha potuto pronunziarsi (nell'udienza del 26 novembre 1960) sulla delicata questione, perchè ha trovato esauriente la motivazione della sentenza del Tribunale che ritenne sussistente un vero ed effettivo adulterio.

Data l'importanza del problema, sotto l'aspetto penale e civile, la vasta discussione da esso suscitata in dottrina e giurisprudenza e

l'interessamento dell'opinione pubblica, ritengo opportuno esporre, sia pure sommariamente, il mio pensiero, riconfermando sostanzialmente quanto ebbi a dire inaugurando a Napoli gli anni giudiziari 1957 e 1959.

Per ben risolvere la questione sotto il primo aspetto, bisogna prescindere da una valutazione morale e religiosa del problema, attenendoci a criteri strettamente giuridici.

Il codice penale non precisa la struttura materiale del delitto di adulterio.

Da questa deficienza (che dovrebbe essere eliminata in sede di revisione del codice penale) si vorrebbe trarre la conclusione che l'interprete può ricorrere ad una interpretazione evolutiva della norma per comprendervi l'inseminazione artificiale, che non fu tenuta presente dal legislatore perchè non era praticata nel nostro paese. Ma tale assunto non è accoglibile perchè si vorrebbe trasformare l'interpretazione progressiva in una funzione legislativa o in un'interpretazione analogica non consentita, alterando la struttura del delitto di adulterio. Per quanto il codice penale non contenga la nozione dell'adulterio, il giudice non è autorizzato a concepirlo a suo piacimento, ma è invece vincolato dal concetto elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che fa consistere tale figura di delitto in un rapporto sessuale tra la donna maritata ed un uomo diverso dal marito.

Ora tale rapporto carnale (che deve concretarsi o nella copula o in atti di libidine) non sussiste nell'inseminazione, perchè il così detto padre biologico (cioè il datore del seme) non partecipa al rapporto sessuale, e il così detto padre strumentale (il ginecologo) che può anche mancare, interviene semplicemente come sanitario.

Basta questa sostanziale differenza del fatto materiale, per escludere l'adulterio, anche se, ricorrendo all'inseminazione, si violano gli stessi beni che il legislatore ha voluto tutelare punendo l'adulterio, e cioè la fedeltà coniugale, l'ordine giuridico matrimoniale e familiare.

A questa diversa struttura materiale si deve aggiungere un differente atteggiamento psichico, perchè, mentre nell'adulterio la donna maritata vuole creare un rapporto sessuale con un terzo, senza il fine della procreazione, nell'inseminazione essa si sottopone a tale pratica proprio per evitare il rapporto carnale con un uomo, animata soltanto dal proposito di avere un figlio.

La questione va esaminata anche sotto l'aspetto del diritto civile, con particolare riferimento allo status dei così detti figli della fialetta.

In mancanza di speciali disposizioni bisogna fare riferimento alle comuni norme che disciplinano la filiazione. In relazione ad esse si può ben dire che l'infante, nato da donna maritata sottopostasi alla inseminazione, si presume figlio legittimo, ai sensi dell'art. 231, ed acquista questo titolo qualora venga denunciato come tale all'ufficiale di stato civile.

In tal caso il marito, presunto padre del figlio, può esercitare l'azione di disconoscimento di paternità, qualora dimostri di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 235, perchè non basterebbe la dimostrazione che la moglie si è sottoposta ad inseminazione artificiale, non essendo tale fatto riconosciuto dal codice civile come sufficiente per il disconoscimento della prole.

Il marito può valersi anche dell'ipotesi contemplata dal n. 4 dell'art. 235 che consente il disconoscimento di paternità a cagione dell'adulterio della moglie e del celamento al marito della gravidanza e della nascita dell'infante.

Non si può escludere tale ipotesi per il fatto che, come ho già detto, non si ravvisa l'adulterio nell'inseminazione, perchè il codice civile, quando parla di adulterio della moglie e di figli adulterini, non intende, a mio avviso, riferirsi alla nozione penalistica dell'adulterio, ma ha riguardo ad un criterio biologico.

Infatti alla stregua del diritto civile sono adulterini tutti i figli che non sono il prodotto dell'unione tra marito e moglie, e tali sono i figli nati dalla moglie sottopostasi alla fecondazione artificiale eterologa.

Quanto poi al datore del seme, costui potrebbe riconoscere il figlio denunciato all'ufficio di stato civile come illegittimo o riconosciuto tale giudizialmente, solo nel caso in cui non fosse vincolato da matrimonio.

L'inseminazione artificiale, poi, compiuta senza il consenso del marito, pure non costituendo attualmente adulterio, potrebbe essere causa di separazione personale, rappresentando grave offesa per il marito, dato che l'azione della moglie si risolverebbe in un'infedeltà verso il marito.

La donna maritata infatti non potrebbe giustificare la sua condotta adducendo il diritto di libertà sessuale (come invece potrebbe addurlo la donna nubile) perchè essa non ha tale libertà, che sarebbe in contrasto con l'obbligo della fedeltà verso il marito.

Come ho già rilevato il problema non è stato tenuto presente dai compilatori dei codici, perchè, in realtà, all'epoca della loro promul-

gazione, la inseminazione artificiale era nel nostro paese sconosciuta, contrariamente a quanto si verificava in altre nazioni.

Ma ora che il problema è anche da noi all'ordine del giorno, e qualche caso di questa pratica artificiale si è verificato, il nostro legislatore dovrebbe prendere posizione netta, approfittando delle modificazioni in corso di approvazione del codice penale, per inserire nei delitti contro la famiglia e contro il matrimonio l'inseminazione artificiale, facendone una figura speciale di adulterio.

Del resto già alcuni parlamentari hanno sentito questa necessità, tanto che hanno presentato sino dal 25 novembre 1958 una proposta di legge per proibire tale fatto.

Non sembra che possa dubitarsi dell'illiceità di detta pratica sotto il punto di vista morale, in quanto che essa rappresenta un atto contro natura, il quale riduce il fenomeno misterioso della procreazione ad un fatto puramente meccanico.

Ma la pratica in questione, oltre che moralmente riprovevole, costituisce grave offesa all'ordine giuridico del matrimonio e della famiglia, e può conferire ad un estraneo (il datore del seme) titolo per reclamare la paternità della prole.

La Chiesa Cattolica, sempre vigile tutrice di ogni legge morale, lanciò i suoi fulmini contro qualsiasi pratica fecondativa innaturale in epoca remota risalente al 1897 e il Sommo Pontefice Pio XII riconfermò la sua condanna in due noti discorsi, mentre le Chiese protestanti, come spesso avviene, sono in proposito discordi.

Non sembri prematuro l'intervento del nostro legislatore perchè, per quanto, come ho detto, da noi i casi di tale pratica siano sporadici, però essi vanno estendendosi moltissimo tra le altre nazioni (Inghilterra, Stati Uniti d'America, Svezia, Norvegia, Danimarca etc.), le quali potrebbero diffondere tra noi questa nuova insidia contro il matrimonio e la famiglia.

L'ascesa della donna negli Stati moderni più progrediti.

12. — Dalle relazioni fattemi dai vari procuratori generali, in esecuzione di una mia specifica richiesta, ho potuto apprezzare il contributo della donna dato come componente dei tribunali per i minorenni e quale giudice popolare nei processi di assise, in virtù della legge 27 dicembre 1946, n. 1441. Questa legge in verità segna un evento di grande importanza, perchè con essa la donna è stata chiamata a partecipare all'Amministrazione della giustizia.

Se si esamina l'attuale condizione del sesso femminile e la si confronta con quella antica e anche prossima ai tempi nostri, rimaniamo stupiti ed ammirati nello stesso tempo per le conquiste da essa conseguite.

Infatti la donna, dopo aver raggiunto nella legislazione giustinianea una posizione quasi uguale a quella dell'uomo nel campo del diritto privato, successivamente, nel Medio Evo, perdette la capacità giuridica, perchè fu sottoposta a perpetua tutela dell'uomo. Tale trattamento d'inferiorità continuò per vari secoli e, solo col rifiorire del diritto romano in alcune regioni, la condizione della donna, in parte, si risollevò. Un sostanziale miglioramento si notò soltanto nei secoli diciottesimo e diciannovesimo. Ma la donna non riuscì ad acquistare la piena capacità giuridica e la parificazione all'uomo neppure in tempi prossimi ai nostri, tanto è vero che essa era ancora nel 1919 sottoposta all'autorizzazione maritale.

Liberatasi da questo peso con la legge 17 luglio 1919, n. 1176, la sua posizione nel campo del diritto civile fu eguagliata a quella dell'uomo, salve varie incapacità che col tempo sono scomparse.

La vigente Costituzione all'art. 3 ha parificato i due sessi dinanzi alla legge, e, nel settore familiare, ha proclamato l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29) e ha trattato alla stessa stregua economica la donna lavoratrice e il lavoratore, a parità di lavoro (art. 37).

Nel campo del diritto pubblico, poi, un tempo valeva la regola dell'incapacità della donna, tanto è vero che sino al 1919 essa fu esclusa dall'esercitare qualsiasi attività professionale e dall'assumere funzioni ed impieghi pubblici, mentre oggi è ammessa ad esercitare tutte le professioni e a ricoprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi la magistratura e l'esercito; ha conquistato il diritto elettorale attivo e passivo (art. 48 della Costituzione) ed è stata infine chiamata, come ho già detto, a partecipare all'amministrazione della giustizia.

Quando si parla di parità di posizioni tra la donna e l'uomo non si deve credere che essa sia integrale, perchè tale eguaglianza è e sarà sempre irrealizzabile, date le diverse condizioni fisio-psichiche della donna, la sua particolare insostituibile funzione nella famiglia e la esigenza di assicurare l'unità familiare.

Così ancora esistono particolari norme per le donne nel diritto civile, nel diritto penale, nella legislazione del lavoro e in altre leggi,

ma molte di esse non sono dettate per attribuire alla donna una posizione d'inferiorità, ma sono concepite nel suo esclusivo interesse.

Così pure le rivendicazioni ancor oggi agitate dal sesso femminile per ottenere parità di diritto nell'ambito familiare, e, specialmente nell'esercizio della patria potestà, e una migliore posizione giuridico-economica nei rapporti patrimoniali nell'ambito del matrimonio, il diritto di avere un proprio domicilio, una propria nazionalità e il diritto di conservare il cognome di origine, sono in buona parte incompatibili con l'unità della famiglia, che è garantita dalla stessa Costituzione.

L'istanza più insistente della donna italiana è quella di essere ammessa alla magistratura. Tale conquista è già stata conseguita in altre Nazioni, come in Francia, Olanda, Polonia, Russia etc.

In proposito osservo che non sono in linea di massima contrario all'ammissione della donna all'ordine giudiziario, in considerazione che, essendo già stata abilitata da tempo ad esercitare le professioni forensi e notarili e soprattutto a concorrere all'amministrazione della giustizia e a partecipare intensamente alla vita sociale, può ben ritenersi che abbia anche la capacità ad esercitare la professione di giudice. Tale ammissione, come primo esperimento, dovrebbe essere limitato a un determinato numero di posti, destinati ai tribunali e alle sezioni di Corte d'appello per i minorenni.

Non si può più contrastare questa ascesa della donna, che si nota in forma più accentuata in tutti gli altri paesi civili, ascesa determinata da ragioni evidenti di giustizia, dalle nuove concezioni sociali e da esigenze economiche che si impongono specialmente alle donne che non si possono costituire una propria famiglia.

Non mi nascondo che questo dilatarsi dell'attività della donna fuori dell'ambito familiare, mentre ha i suoi vantaggi, conferendo alla donna maggiore autonomia, indipendenza e benessere economico, presenta anche innegabili inconvenienti che incidono notevolmente sull'unità della famiglia e sul governo di essa. Si tratta di trovare un punto di incontro tra le esigenze della vita sociale della donna e quelle della famiglia. Tale equilibrio è rimesso al senno della donna stessa (non essendo la materia suscettibile di una disciplina legislativa) la quale dovrà ricordarsi che la sua funzione specifica, insostituibile è quella del governo della famiglia, attività che altamente la onora e che è feconda di risultati spirituali, morali ed anche economici.

La lentezza dell'amministrazione della giustizia: sue cause, suoi effetti e rimedi.

13. — Dopo avere esposta la nostra attività, non posso fare a meno di mettere in evidenza che l'amministrazione della giustizia attraversa un periodo critico, rivelato soprattutto dalla lentezza, talvolta esasperante (in contrasto con questo secolo di velocità) con la quale si svolgono i processi giudiziari, lentezza che frustra la finalità della giustizia che consiste nel provvedere efficacemente e sollecitamente a reintegrare l'ordine giuridico violato dal fatto illecito altrui. Questo lento procedere della giustizia deriva da varie cause. Innanzi tutto il giudice si muove incerto nell'intrigata selva delle leggi spesso frammentarie, disorganiche, incomplete e tecnicamente imperfette. Si pensi ai vari testi unici di leggi fondamentali che ancor oggi ci governano: essi si sono frantumati per le numerose disordinate modificazioni, perdendo la loro unitaria fisionomia originaria, sicchè invece di essere di guida all'interprete, suscitano in lui continui dubbi ed incertezze. Ad aggravare la situazione si unisce l'instabilità della legislazione. Non mi nascondo però le difficoltà del legislatore, il quale, in questa fase storica di rapide trasformazioni sociali, deve provvedere con urgenza a continue istanze e bisogni pressanti e, non appena li ha soddisfatti, altre esigenze ed altre necessità si impongono ad esso.

L'inconveniente lamentato è da atribuirsi anche alla complessità delle nostre procedure, aggravata talvolta dalla condotta temporeggiatrice delle parti, la quale non è sempre contrastata efficacemente dal giudice.

Ma una causa importante della lentezza è da attribuirsi al numero insufficiente dei magistrati e degli altri funzionari, e alla scarsità e vetustà degli strumenti messi a loro disposizione, sicchè essi non possono più corrispondere adeguatamente alle esigenze di una pronta ed efficace amministrazione della giustizia.

Per attenuare questa preoccupante situazione, è necessario innanzi tutto provvedere con urgenza a rafforzare adeguatamente i ranghi dei magistrati e degli altri funzionari. Il signor Ministro si è già reso conto di tale situazione e, con il progetto di legge in corso di approvazione, ha proposto di aumentare nel ciclo di cinque anni l'organico dei magistrati di 1.400 unità che si aggiungerebbero alle attuali 5.703 unità. Tale aumento però deve essere integrato da una migliore distribuzione quantitativa del personale tra i vari uffici, in

relazione alla loro importanza, dalla revisione delle circoscrizioni e dalla destinazione dei singoli magistrati alle funzioni più appropriate alle loro attitudini e alla loro preparazione per ottenere un maggiore rendimento.

Ad alleviare questo periodo critico, sarebbe poi necessario semplificare il congegno così pesante e complesso delle nostre procedure e rielaborare molte leggi fondamentali per dar loro una sistemazione più organica e corrispondente alle odierne esigenze. Soprattutto sarebbe necessario emanare nuovi testi unici che, per le ragioni dette, non servono più di guida all'interprete, come il testo unico della legge comunale e provinciale, della finanza locale e particolarmente quello delle leggi di P.S. (già scardinato da varie sentenze della Corte Costituzionale) la cui applicazione costituisce un tormento quotidiano del funzionario di polizia e del magistrato.

Opportunità di estendere la sfera del processo penale monitorio.

14 — Ho parlato sin qui del pesante e lento lavoro giudiziario in genere. Voglio ora mettere in evidenza un aspetto particolare di esso che affligge specialmente il pretore penale, sommerso oggi da una congerie di leggi contenenti innumerevoli sanzioni penali specialmente in materia contravvenzionale, la quale cominciò a gravare sul magistrato ordinario dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo, mentre prima essa era di esclusiva competenza dei tribunali amministrativi. Col tempo poi la situazione si è andata aggravando con l'emanazione di numerosi provvedimenti normativi contenenti sanzioni penali.

Di fronte a tale inflazione, sarebbe innanzi tutto necessario limitare le sanzioni penali alle violazioni delle norme fondamentali, mentre oggi si reprimono penalmente anche le minime trasgressioni, svalutando così tra l'altro l'efficacia della sanzione penale. Inoltre, per detti reati, la pena normale dovrebbe essere esclusivamente pecuniaria e suscettibile di oblazione.

Dato questo dilatarsi delle pene si avvertì sino da epoca assai remota, la necessità di introdurre il processo penale monitorio, per definire con sollecitudine e con economia funzionale e finanziaria i reati di lieve entità. Legislativamente detto procedimento fu introdotto nel nostro codice processuale fino dal 1913, mentre preesisteva in leggi particolari, ma storicamente si ricollega, secondo studi autorevoli, al processus ex informata conscientia dell'età di mezzo. Esso,

specialmente nel passato, suscitò proteste, dato che trattasi di una procedura eccezionale nella quale mancano le garanzie del dibattimento e del contraddittorio, ma le critiche si sono col tempo attenuate di fronte ai risultati dell'esperienza, i quali non hanno messo in evidenza gravi inconvenienti, ma anzi ne hanno posto in luce le utilità consistenti in una economia di attività funzionale, di spese e di tempo, senza pregiudizio sostanziale della giustizia.

Di fronte ai constatati vantaggi di questo speciale processo, ritengo che sarebbe opportuno estenderne la sfera di applicazione anche ai reati che importano una pena detentiva, qualora ricorrano le seguenti condizioni : *a*) che la legge stabilisca una pena detentiva non superiore nel massimo a diciotto mesi; *b*) che risulti evidente la colpevolezza del denunciato; *c*) che si tratti di reati perseguibili di ufficio; *d*) che il pretore ritenga di dovere applicare in concreto una pena detentiva non superiore a un mese, congiunta o non a pena pecuniaria; *e*) che l'imputato non sia in stato di arresto per il reato denunciato.

Oggi, come è risaputo, detto processo è esteso anche ai delitti, ma soltanto quando per essi si applichi la multa.

L'innovazione da me prospettata non sembri ardita, perchè ormai nella maggior parte delle legislazioni europee si nota una spiccata tendenza ad ampliare la sfera di applicazione, originariamente limitatissima, del decreto penale, passando dalle contravvenzioni ai delitti e dalle pene pecuniarie a quelle detentive. Basti citare la legislazione tedesca, quella di alcuni Cantoni svizzeri, quella austriaca, cecoslovacca, bulgara, finlandese e altre.

Ma, a prescindere dalle legislazioni straniere, possiamo invocare in proposito un tipo di procedimento monitorio, calzante per la nostra proposta, previsto dal codice penale militare negli artt. 382 e seg., in virtù del quale nei procedimenti per reati militari per i quali è prevista la pena della reclusione militare non superiore nel massimo ad un anno, può essere inflitta dal presidente del tribunale militare (su richiesta del P.M.) la pena della reclusione non superiore a sei mesi con decreto senza dibattimento.

Alla proposta estensione di detto procedimento non si può opporre che esso non offra serie garanzie di giustizia, perchè non bisogna mai dimenticare che anche in questo speciale procedimento non difettano il contraddittorio e la difesa dell'imputato, perchè la persona condannata, se ritiene ingiusta la sanzione, ha il diritto di fare opposizione, provocando un giudizio che si svolga con tutte le

ordinarie garanzie. Così, con il rispetto della giustizia, il lavoro penale del pretore sarebbe notevolmente alleggerito.

La funzione della giurisprudenza: il contributo della scienza del diritto e del foro.

15. — Soffermatici ad esaminare in uno sguardo panoramico la molteplice attività da noi svolta, dobbiamo ora riprendere il cammino, attendendo con amore e con intelletto alla nostra fondamentale funzione della formazione ed elaborazione della giurisprudenza. È questo un compito grave e complesso, perchè il giudice deve conciliare la funzione conservatrice della giurisprudenza, assicurando la continuità, la stabilità, l'unità e la certezza del diritto con la funzione innovatrice, adattando la legge alle nuove correnti di idee e deve altresì contribuire alla propulsione dell'attività legislativa, mettendo in evidenza, via via, nelle proprie decisioni l'insufficienza dell'ordinamento positivo. Tale delicata funzione presenta particolari difficoltà nell'attuale fase storica, nella quale il giudice, trovandosi spesso dinanzi alla carenza del legislatore o di fronte ad un dedalo di leggi frammentarie e non adeguate alla profonda trasformazione sociale, si sforza di supplire alle deficienze della nostra legislazione.

Questo incessante anelito di rinnovamento e di adattamento della giurisprudenza ai nuovi tempi, costituisce il tormento e l'orgoglio del giudice italiano, il quale, mentre è vincolato strettamente ad un corpo complesso di leggi e ad una interpretazione legale, è indotto altresì, sensibile alle nuove istanze, a far circolare nelle sue massime una linfa nuova che soddisfi i nascenti bisogni, pure mantenendosi nei limiti della sua funzione che non è creatrice, ma semplicemente interpretatrice della legge.

È certo che in periodi di grandi evoluzioni, come gli attuali, potrebbe sembrare più adatta la giurisprudenza di equità, la giurisprudenza creativa, legata a poche leggi e consuetudini, come quella anglo-americana. Ma ritengo che la nostra giurisprudenza, basata sul principio della legalità, sia sempre da preferirsi, perchè ha il pregio di assicurare la certezza del diritto al cittadino, sia pure talvolta a scapito dell'equità, mentre la giustizia del caso per caso distrugge la certezza del diritto e può mettere in pericolo, attraverso l'arbitrio del giudice, il bene supremo della libertà.

Contro il nostro metodo tradizionale si sono mosse alcune critiche, rilevando che esso ha inaridito e disumanizzato il diritto, riducendolo, per eccessivo amore di purezza logica, ad una serie di astratti sillogismi in contrasto con le esigenze della realtà. Ma la critica sembra inesatta, perchè anche il mezzo interpretativo consentito al giudice italiano, per quanto molto vincolante, dà spesso la possibilità di valersi di poteri discrezionali ed equitativi, sì da adattare la norma giuridica alle nuove esigenze, ricorrendo all'interpretazione evolutiva, all'analogia e ai princìpi generali del diritto, che servono mirabilmente a far entrare aria ossigenata anche in leggi un po' antiquate. Il giudice italiano ha dato molteplici prove, specialmente in questo ultimo ventennio, di sapersi rinnovare, superando felicemente situazioni giuridiche difficili, nelle quali si è trovato in conseguenza degli eventi tragici che hanno travagliato la vita del nostro paese, durante e dopo la guerra.

Voglio ricordare tra l'altro che la Cassazione penale, con acuto senso di umana giustizia, seppe ricondurre sotto il suo penetrante controllo le sentenze di condanna a morte pronunziate da Corti di assise improvvisate e faziose, in un clima arroventato dalle passioni politiche, salvando molte vite umane, e la Cassazione civile, trovatasi di fronte al terrificante fenomeno della inflazione monetaria, polverizzatrice dei crediti e apportatrice per molti cittadini di miseria, non si fece attanagliare dal ferreo principio nominalistico accolto dal codice civile, ma seppe sottrarsi a quella morsa e, per evitare evidenti iniquità, rivalutò congruamente i debiti, ispirandosi prima a ragioni di equità e poi alla distinzione da essa fatta tra debito di valuta e debito di valore, che la legge non conosceva, e che già era stata cautamente presentata dalla dottrina.

Questi due esempi, ai quali potrei aggiungerne molti altri, stanno a dimostrare che il nostro sistema interpretativo della legge non preclude al giudice le vie della sensibilità umana, e non è di ostacolo al progredire incessante della giurisprudenza.

Nel mettere in luce l'ardua funzione del giudice nella produzione ed elaborazione della giurisprudenza, non intendo disconoscere anche il contributo della dottrina, dalla quale la stessa giurisprudenza trae vitale nutrimento per più esatte concenzioni giuridiche e neppure obliare l'apporto del Foro che, a contatto quotidiano delle miserie, dei dolori, delle speranze degli uomini, contribuisce notevolmentee ad umanizzare e a ravvivare la legge troppo spesso arida

e statica. Ma è certo che il compito fondamentale spetta al Supremo Organo della Cassazione che, destinato ad essere l'unificatore e il regolatore della giurisprudenza, può ben considerarsi il simbolo dell'unità del diritto, che integra l'unità del nostro Stato.

A Lei Signor Presidente, che così degnamente personifica questo simbolo, mi rivolgo, perchè voglia dichiarare aperto, in nome del popolo italiano, il nuovo anno giudiziario 1961.

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

DIRITTO SOSTANZIALE

SEZIONI UNITE, sent. n. 1811, ud. 8 luglio 1960. P. Pres. OGGIONI; Est. CESARONI; P. M. POMODORO.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere fatta esclusivamente dalla Corte Costituzionale, anche per leggi anteriori alla Costituzione, ma ciò solo in quanto dette leggi siano incompatibili con l'ordinamento vigente. Pertanto la questione di illegittimità costituzionale con riferimento alla regolarità del processo formativo di leggi anteriori alla entrata in vigore della nuova Costituzione non dà luogo ad una questione di competenza della Corte Costituzionale, ma rimane di competenza del giudice ordinario, il quale, avvalendosi dei medesimi poteri che aveva sotto il precedente regime costituzionale, può esercitare il sindacato, meramente estrinseco, sulla formazione regolare della legge.

SEZIONI UNITE, sent. n. 529, ud. 15 marzo 1960. P. Pres. OGGIONI; Est. CAPORASO; P.M. POMODORO.

La decisione del Ministro dei Lavori Pubblici che conclude la procedura della revisione dei prezzi dei pubblici appalti ha carattere amministrativo e perciò contro di essa non è ammesso ricorso per cassazione a sensi dell'art. 111 della Costituzione.

SEZIONI UNITE, sent. n. 1920, ud. 14 luglio 1960. P. Pres. OGGIONI; Est. LAPORTA; P.M. POMODORO.

L'esercizio del potere di revoca dell'autorizzazione amministrativa non è sempre dalla legge conferito alla P.A. in via discrezionale. Quando la legge conferisce all'autorità amministrativa un potere discrezionale, il diritto soggettivo del cittadino si attenua nella sua consistenza e degrada a interesse legittimo, per la tutela del quale il cittadino che si ritenga leso dall'attività amministrativa, non può fare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, ma deve rivol-

gersi agli organi della giustizia amministrativa, per far valere motivi di legittimità. Quando, invece, la legge vincola l'attività dell'amministrazione in maniera tale che, anche nei confronti dell'autorità, il diritto del cittadino è perfetto, la controversia che abbia ad oggetto la reintegrazione del diritto medesimo, che si assume leso dalla P.A., spetta alla cognizione del giudice ordinario.

SEZIONE I, sent. n. 773, ud. 5 aprile 1950. Pres. LONARDO; Est. STELLA RICHTER; P. M. MAZZA.

Verificatasi un'occupazione illegittima perchè protrattasi oltre il termine di due anni stabilito dall'art. 73 della legge del 1865 sull'espropriazione per pubblica utilità, qualora non sia possibile la restituzione del bene per le trasformazioni ad esso apportate o per le opere eseguite dalla P.A., il proprietario ha diritto al valore del bene calcolato come in una libera contrattazione, all'epoca della decisione (e ciò anche se poi sia sopravvenuta una tardiva espropriazione), nonchè ai frutti perduti, e cioè agli interessi sulla somma liquidata come capitale, con decorrenza dall'inizio dell'occupazione e fino al soddisfo, a meno che il bene fosse produttivo di una utilità economica speciale, nel qual caso compete al proprietario il corrispondente maggior utile.

SEZIONE I, sent. n. 229, ud. 15 febbraio 1960. Pres. TORRENTE; Est. BARTOLOMEI; P.M. PEDOTE.

Nei giudizi di reclamo dello "status civitatis" la legittimazione passiva spetta al Ministro dell'Interno e non all'Ufficiale dello Stato Civile.

SEZIONE I, sent. n. 286, ud. 19 febbraio 1960. Pres. TORRENTE; Est. DI MAIO; P.M. MAZZA.

I provvedimenti di nazionalizzazione e di confisca (nella specie, di una società commerciale) disposti senza indennizzo in Stati stranieri, in quanto contrastanti con l'ordine pubblico italiano (art. 42 e 43 Cost.), non possono comunque aver effetto nel nostro ordinamento giuridico.

SEZIONI UNITE, sent. n. 1919, ud. 14 luglio 1960. P. Pres. OGGIONI: Est. STELLA RICHTER; P.M. POMODORO.

L'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri, che l'ordinamento giuridico italiano, a norma dell'art. 10 Cost., è tenuto a riconoscere, riguarda l'attività che gli Stati medesimi svolgono relativamente a rapporti del tutto estranei all'ordinamento interno, o perchè quegli Stati agiscono come soggetti di diritto internazionale o perchè agiscono come titolari di una potestà d'imperio nell'ordinamento di cui sono portatori come enti sovrani. Se invece lo Stato svolge, indipendentemente dal suo potere sovrano, un'attività meramente privatistica, alla stregua di un privato cittadino, l'esercizio della giurisdizione non deve essere escluso, giacchè esso svolge la sua attività come soggetto dell'ordinamento dello Stato del foro. La detta estraneità del rapporto all'ordinamento interno va intesa in senso non solo processuale, ma anche sostanziale.

Il principio sull'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri, che l'ordinamento giuridico italiano è tenuto a riconoscere, è applicabile anche agli enti pubblici stranieri.

La questione relativa all'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri deve ritenersi pregiudiziale rispetto a quella della competenza giurisdizionale alla stregua degli artt. 2 e 5 C.p.c.

SEZIONI UNITE, sent. n. 968, ud. 2 maggio 1960. P. Pres. OGGIONI; Est. BIANCHI D'ESPINOSA; P.M. POMODORO.

L'art. I della Convenzione di Ginevra (protocollo relativo alle clausole di arbitrato) del 24 settembre 1923 (resa esecutiva in Italia con la legge 8 maggio 1927, n. 783) è applicabile anche se le parti (nella specie, una società italiana e una ditta norvegese) abbiano convenuto con una clausola compromissoria di deferire la decisione della controversia ad arbitri che giudichino in uno Stato diverso da quello cui le parti contraenti appartengono, non aderente alla Convenzione (nella specie, Stati Uniti d'America) e secondo la legislazione di questo Stato.

La validità del compromesso e della clausola compromissoria che escludano la giurisdizione italiana, per quanto attiene alla forma dell'atto, deve essere giudicata alla stregua della legge del luogo in cui l'atto fu stipulato e non della legge italiana. Pertanto deve ritenersi valida la clausola compromissoria stipulata all'Estero (negli

Stati Uniti d'America), con la quale le controversie nascenti da un contratto di noleggio (concluso fra una società italiana e una ditta norvegese) siano deferite ad arbitri che debbano giudicare nello Stato in cui l'atto fu stipulato, la quale non sia stata espressamente approvata per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma 2° C.C., non essendo la specifica approvazione scritta richiesta dall'ordine giuridico dello Stato in cui l'atto fu compiuto ed essendo state osservate le disposizioni della legge del luogo di perfezionamento dell'atto.

SEZIONE I, sent. n. 2449, ud. 9 settembre 1960. Pres. TORRENTE; Est. IANNUZZI; P.M. GEDDA.

Può essere delibata in Italia la sentenza di un tribunale straniero che abbia dichiarata la nullità del matrimonio civile contratto all'estero da un cittadino italiano e da una donna straniera, per impotentia generandi della moglie, basandosi non su unilaterali attestazioni delle parti interessate o su consulenze tecniche di parte, ma su elementi storici, incensurabilmente accertati.

SEZIONE II, sent. n. 927, ud. 26 aprile 1960. Pres. CHIEPPA; Est. ROSSI; P. M. TORO.

Le associazioni non riconosciute, a differenza di quelle rivestite di personalità giuridica, non sono configurabili come soggetti autonomi di diritto e non sono, quindi, provviste di capacità giuridica; in conseguenza, sebbene si debba ad esse riconoscere la possibilità di agire giuridicamente e di compiere negozi giuridici per mezzo degli amministratori, la titolarità dei rapporti giuridici costituiti ad opera di costoro e dei relativi diritti ed obblighi spetta non già all'associazione, come entità giuridica a sé stante, ma al gruppo degli associati, all'uopo considerati uti singuli. Lo stesso patrimonio dell'ente (fondo comune) costituito dai beni acquistati con il contributo degli associati, pur essendo sottoposto a un regime particolare, forma pur sempre oggetto di un rapporto di comproprietà, di cui sono partecipi i singoli associati. Da ciò deriva che la legittimazione negoziale degli amministratori s'inquadra nello schema normale della rappresentanza, anzichè in quella del rapporto organico, e trova la sua fonte, il suo fondamento e i suoi limiti nel mandato ad essi conferito dagli associati, in nome e per conto dei quali l'attività degli amministratori deve considerarsi posta in essere; è, pertanto, evidente che,

anche nei confronti dei terzi, l'estensione dei poteri degli amministratori va determinata non già alla stregua delle norme che riflettono la rappresentanza organica delle persone giuridiche, bensì in base alle regole generali sul mandato, con l'ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi di associazioni non riconosciute, è applicabile il principio secondo cui il mandato concepito in termini generali non legittima il mandatario al compimento di atti eccedenti la ordinaria amministrazione; gli atti compiuti oltre tali limiti non sono riferibili agli associati e debbono quindi considerarsi insuscettibili di produrre qualsiasi effetto nei loro confronti.

SEZIONE I, sent. n. 2109, ud. 23 luglio 1960. Pres. CATALDI; Est. PERRONE CAPANO; P.M. CUTRUPIA.

Gli effetti del matrimonio putativo si producono automaticamente, ope legis, fino alla sentenza che pronuncia la nullità, la quale in tal caso ha effetto ex nunc: sicché è questo il momento al quale bisogna riferirsi per la determinazione delle norme applicabili. Pertanto, l'art. 129 c.c., indipendentemente dal suo carattere interpretativo o innovativo rispetto all'art. 116 del cod. abrog., che non conteneva alcuna disposizione circa il matrimonio annullato per violenza, è applicabile anche ai matrimoni contratti sotto l'imperio del cod. del 1865, ma annullati sotto l'impero del codice attuale.

Nel nostro sistema positivo si tiene conto del favor legitimitatis, in quanto la posizione di figlio legittimo si considera come posizione favorevole. Pertanto, in caso di matrimonio putativo, la legitimitatis alla quale si deve aver riguardo è soltanto quella derivante dal matrimonio dichiarato nullo e non anche quella che può derivare da un successivo diverso matrimonio e da una successiva eventuale legittimazione di figlio naturale.

SEZIONE I, sent. n. 860, ud. 13 aprile 1960. Pres. LONARDO; Est. VIVIANI; P.M. GENTILE.

Non è consentita la rinuncia della moglie (nella specie, separata consensualmente) al diritto al mantenimento riconosciutole dalla legge, nel senso che la moglie, salvo il caso di separazione per sua colpa, può sempre far valere il suo diritto, anche se vi ha rinunziato, e questa rinuncia non può mai dall'altro coniuge essere invocata per esimersi dall'adempimento del proprio obbligo. È tut-

tavia valido il regolamento consensuale dei rapporti di natura patrimoniale fatto dai coniugi in sede di separazione, anche se tale regolamento importi l'astensione della moglie dall'esercizio concreto attuale del suo diritto; ove tale regolamento risulti fatto con efficacia anche per l'avvenire, in deroga alla norma cogente dell'art. 145 C.C., esso può essere in ogni momento revocato e può essere domandata la prestazione riconosciuta dalla legge.

SEZIONI UNITE, sent. n. 256, ud. 16 febbraio 1960. Pres. CATALDI; Est. ROSSANO; P.M. POMODORO.

Competente a conoscere della legittimità del decreto del Presidente della Repubblica, che ammette il riconoscimento del figlio adulterino in presenza di figli legittimi, legittimati o loro discendenti, ai sensi dell'art. 252, comma 3° C.C., è il Consiglio di Stato e non il giudice ordinario. Essendo tale decreto emesso nell'esercizio di un potere discrezionale e costituendo l'atto di riconoscimento, da farsi nelle forme previste dall'art. 254 C.C., un presupposto obbiettivo di legittimità del decreto stesso, competente a sindacare la legittimità di esso è il Consiglio di Stato, nella cui giurisdizione rientrano le controversie relative a interessi legittimi, anche se concernenti i presupposti obbiettivi dell'atto amministrativo.

SEZIONE II, sent. n. 580, ud. 21 marzo 1960. Pres. VARALLO; Est. GENTILE G.; P.M. MACCARONE.

Il principio fissato con l'art. 457 c.c. (art. 720 c.c. abr.), secondo cui per quella parte dell'asse ereditario, della quale il de cuius non abbia disposto con testamento, si apre sempre la successione legittima, deve trovare applicazione anche nel caso in cui l'erede nominato col testamento in una quota del patrimonio ereditario sia un successibile legittimo e la quota in cui egli succede per testamento sia pari o anche maggiore di quella spettantegli per legge; nè tale suo diritto può essere escluso per il solo fatto che il testatore, istituendolo erede in una quota pari o maggiore di quella spettantegli per legge, non abbia espressamente dichiarato che il lascito da lui disposto debba gravare sulla disponibile. Naturalmente, se il lascito disposto col testamento assorbe tutta la porzione disponibile e, qualora l'erede testamentario sia anche legittimario, assorbe anche la

quota di riserva a lui spettante, il detto erede non può avere alcun diritto sul residuo asse ereditario, essendo questo riservato ai legittimari non considerati nel testamento.

SEZIONE II, sent. n. 1984, ud. 18 luglio 1960. Pres. CHIEPPA; Est. FERRATI; P.M. MACCARONE.

Nella successione legittima il coniuge superstite non ha qualità di erede, ma è legatario ex lege: come tale, egli è investito, fin dal momento dell'apertura della successione, di un diritto reale che lo rende partecipe della comunione ereditaria, onde, sotto questo profilo, può ritenersi indispensabile la sua partecipazione al giudizio diretto allo scioglimento della comunione, non potendosi, in particolar modo, contestare il suo interesse a far determinare esattamente la propria quota di usufrutto di fronte alle eventuali contestazioni che insorgano circa l'appartenenza all'asse ereditario di determinati beni. Peraltro, essendo il coniuge superstite legatario ex lege soltanto di un diritto di usufrutto, che si estingue con la morte del coniuge stesso, questo, morendo, nulla trasmette a tal titolo ai propri eredi, i quali non hanno interesse a coltivare, quali eredi, quell'impugnazione che il coniuge, ove fosse stato in vita, sarebbe stato legittimato a proporre avverso la sentenza a lui sfavorevole.

SEZIONE II, sent. n. 191, ud. 10 febbraio 1960. Pres. FLORE; Est. ROSSI G.; P.M. COLONNESE.

Nel vigore del cod. del 1865, che non regolava ex professo la fattispecie della donazione ad ente non riconosciuto, la donazione, in quanto fatta a favore dell'associazione come tale, non produceva effetto finchè non fosse intervenuto il riconoscimento governativo dell'ente stesso, mancando prima di tale riconoscimento il soggetto destinato ad assumere la veste di beneficiario dell'attribuzione patrimoniale. Allo stesso principio è ispirata la norma dell'art. 786 c.c. vig., che espressamente prevede l'inefficacia della donazione se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. Tale norma va intesa nel senso che, decorso inutilmente il detto termine, la dichiarazione del donante, che anteriormente alla notificazione dell'istanza di riconoscimento è revocabile, ancorchè non sia stata in concreto revocata, resta senz'altro caducata, ossia perde ogni rilevanza giuridica, e deve considerarsi tam-

quam non esset; il che rivela non soltanto il valore fondamentale del riconoscimento, ma anche che la legge vigente, lungi dal derogare al principio della contrattualità della donazione (che implica l'esigenza dell'accordo tra due soggetti giuridici attualmente esistenti come tali) o a quello per cui gli enti non riconosciuti sono carenti di personalità e di capacità giuridica, configura il negozio di che trattasi come una fattispecie a formazione successiva, che si perfeziona e diviene idonea a produrre gli effetti definitivi propri della donazione soltanto in seguito al riconoscimento, pur se da essa possano scaturire — durante lo stato di pendenza — degli effetti preliminari (quali la irrevocabilità della dichiarazione del donante a far tempo dal momento in cui gli è notificata l'istanza di riconoscimento e la riserva al donatario dei frutti maturati prima del riconoscimento stesso).

SEZIONE II, sent. n. 2141, ud. 26 luglio 1960. Pres. VARALLO; Est. SERRA; P.M. TORO.

Nell'ipotesi di condominio negli edifici, il singolo condomino non può, senza interpellare gli altri condomini o l'amministratore (quando sia stato nominato) e quindi senza il loro consenso, provvedere a spese necessarie per la conservazione della cosa comune, salvo che le spese stesse non siano anche urgenti; e nel caso vi abbia provveduto senza la ricorrenza di detti estremi, non ha diritto a rimborso.

SEZIONE III, sent. n. 1327, ud. 24 maggio 1960. Pres. CELENTANO; Est. LAPORTA; P.M. GEDDA.

Quando si discuta delle conseguenze dannose derivate dal comportamento tenuto da un notaio nell'esplicazione della sua attività, cioè quando si assuma che un danno è in rapporto di effetto a causa col comportamento tenuto da un notaio nell'esercizio delle sue funzioni, si deve distinguere tra attività svolta dal notaio in esecuzione dello specifico incarico affidatogli ed attività cui il notaio è tenuto quale professionista investito di un pubblico ufficio. L'inadempimento delle specifiche obbligazioni, assunte all'atto della costituzione del rapporto col cliente, va valutato alla stregua della natura del rapporto medesimo e non può essere, quindi, esaminato altrimenti che sotto il profilo della responsabilità contrattuale. Invece,

la violazione delle regole poste dall'ordinamento professionale a tutela delle esigenze della pubblica fede deve essere valutata con riferimento alla disciplina della responsabilità extracontrattuale.

SEZIONE III, sent. n. 1843, ud. 9 luglio 1960. Pres. VERZÍ; Est. PRESTAMBURGO; P.M. PEDOTE.

Nel trasporto per ferrovia, qualora l'amministrazione ferroviaria consenta l'accesso ad un convoglio ad un numero di passeggeri superiore a quello dei posti disponibili, non si ha, di per sè ed in linea generale, una irregolarità nel funzionamento del servizio. Peraltro, ove in contingenze particolari e prevedibili, si verifichi un affollamento che non soltanto non permetta al passeggero di avere il suo posto a sedere, ma lo costringa a compiere il viaggio in una situazione, più che di semplice disagio, di vero pericolo, si determina una vera e propria irregolarità (anormalità in senso tecnico) nel servizio. In tal caso, non assumendo il viaggiatore su di sè i rischi della accidentalità del viaggio, l'amministrazione risponde delle conseguenze lesive derivanti dall'anormale svolgimento del servizio.

SEZIONE I, sent. n. 13, ud. 14 gennaio 1960. Pres. LONARDO; Est. BARTOLOMEI; P.M. TROTTA.

Nell'apertura di credito bancario, il recesso per giusta causa della banca accreditante, previsto dall'art. 1845, comma 2° C.C., dato il suo carattere di negozio unilaterale recettizio, non acquista efficacia giuridica — nel senso di determinare l'immediata sospensione della utilizzazione del credito — che quando sia pervenuto a conoscenza del cliente accreditato; conoscenza che deve ritenersi avvenuta, in virtù di una presunzione "juris tantum", allorchè la dichiarazione di recesso sia giunta all'indirizzo dell'accreditato.

È pertanto illegittimo l'operato della banca, la quale rifiuti di pagare un assegno bancario, emesso dall'accreditato in data posteriore alla spedizione della lettera dell'istiuto, dichiarativa del recesso, ma anteriore alla data in cui la lettera stessa sia stata recapitata all'indirizzo del cliente; onde la banca è tenuta a risarcire il beneficiario del fido dei danni derivantigli dal suo inadempimento contrattuale.

SEZIONE I, sent. n. 444, ud. 8 marzo 1960. Pres. FRAGALI; Est. D'ARMIENTO; P.M. TROTTA.

Anche nella società a responsabilità limitata l'assemblea dei soci, che abbia constatata e deliberata la riduzione a zero del capitale, può contemporaneamente, senza bisogno dell'unanimità, deliberarne validamente la reintegrazione.

SEZIONE II, sent. n. 2143, ud. 26 luglio 1960. Pres. DI PILATO; Est. BOCCIA; P.M. PEDACE.

I contratti di scrittura teatrale, in forza dei quali gli imprenditori assumono gli interpreti assicurandosi contro corrispettivo le loro prestazioni artistiche, danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, in quanto, da un lato, vi è un datore di lavoro, che organizza a suo rischio gli spettacoli apprestandone i mezzi umani e materiali e, dall'altro, vi sono gli esecutori o interpreti, i quali, qualunque sia l'eccellenza dei loro apporti individuali secondo le loro rispettive capacità, forniscono pur sempre prestazioni consistenti nella messa a disposizione di energie lavorative di ordine intellettuale e fisico, restando in varia misura soggetti alle direttive dell'imprenditore o del suo alter ego sul piano disciplinare e anche artistico. Da ciò consegue che il detto rapporto, in quanto rapporto di lavoro subordinato, trova la sua specifica disciplina nella sezione terza del libro del lavoro del codice civile e, per quel che attiene ai suoi modi di estinzione, è, fra l'altro, regolato dall'art. 2119 del codice stesso in tema di recesso per giusta causa, secondo cui sia il contratto a tempo determinato sia quello a tempo indeterminato ammettono il recesso unilaterale in tronco da parte di ciascuno dei contraenti, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

SEZIONE II, sent. n. 570, ud. 18 marzo 1960. Pres. CHIEPPA; Est. MODIGLIANI; P.M. TROTTA.

A norma della legge 11 gennaio 1943, n. 138, la quale disciplina, tra l'altro, l'assistenza farmaceutica spettante ai lavoratori, l'I.N.A.M non può negare all'assicurato la somministrazione gratuita di un medicinale, qualora ricorrano le condizioni della indispensa-

bilità e della insostituibilità di tale preparato farmaceutico. Il diritto dell'assicurato ad avere un'assistenza farmaceutica adeguata ed efficace non può essere menomato da disposizioni interne dell'I.N.A.M.

SEZIONE II, sent. n. 1989, ud. 18 luglio 1960. Pres. VARALLO; Est. SERRA; P.M. COLLI.

La maggiorazione da corrispondere in occasione delle festività natalizie al titolare di pensione di invalidità e vecchiaia, a norma dell'art. 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218, costituisce parte integrante della pensione ed indistinta da essa, e perciò soggetta, come questa, alla regola della frazionabilità.

SEZIONE I, sent. n. 284, ud. 19 febbraio 1960. Pres. TORRENTE; Est. MALFITANO; P.M. SILOCCHI.

Non è illecita, e non costituisce quindi fonte di responsabilità la divulgazione di sentenze, perchè la pronuncia del giudice, ancorchè accerti fatti lesivi dell'altrui reputazione, essendo resa pubblica nelle forme stabilite dalla legge, può essere conosciuta da chiunque, e colui che ne abbia interesse può legittimamente adoperarsi per renderla nota, purchè nell'esercizio di tale facoltà non commetta un'azione che possa recare offesa ad altri.

SEZIONE III, sent. n. 381, ud. 29 febbraio 1960. Pres. CELENTANO; Est. DE BIASI; P.M. CUTRUPIA.

La reputazione morale dell'individuo è unica sia nel campo della vita pubblica che della vita privata, poichè in entrambi essa è integrata dal raffronto agli stessi fondamentali precetti dell'etica comune. In particolare, la lealtà e l'osservanza degli impegni assunti costituiscono un precetto etico di valore assoluto tanto nel campo delle private che delle pubbliche relazioni.

La reputazione morale dell'individuo esprime un giudizio positivo di valore che si concreta e si identifica nella ritenuta conformità della consueta condotta dell'individuo stesso ai generali precetti dell'« honeste vivere » e dell'« honeste agere », valevoli in un determinato ambiente e in una determinata epoca sociale. Correlativamente, essa risulta compromessa e quindi offesa, sempre che si attribuiscano

all'individuo manifestazioni di rilevante difformità dai comuni precetti dell'etica generale del tempo.

SEZIONE III, sent. n. 834, ud. 12 aprile 1960. Pres. LOMBARDO; Est. LA FARINA; P.M. COLONNESE.

Intervenuta costituzione di parte civile nel processo penale, ove successivamente sia cessato, a norma dell'art. 23 c.p.p., il potere del giudice penale di decidere sull'azione civile, in quanto il procedimento siasi chiuso con sentenza dichiarativa di non doversi procedere o con sentenza di assoluzione per qualsiasi causa, l'azione civile, in ipotesi non preclusa, può essere proposta ex novo davanti al giudice civile, entro il termine di prescrizione che ricomincia a decorrere nella sua interezza dal momento in cui sia divenuta irrevocabile quella sentenza penale. Nè in tale ipotesi è applicabile l'istituto della riassunzione della causa dal giudice dichiaratosi incompetente davanti a quello designato come competente (art. 50 c.p.c.).

Nell'ipotesi in cui sia intervenuta, nel processo penale, costituzione di parte civile e successivamente sia sopravvenuta nel corso del processo stesso una causa estintiva del reato, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, interrotta dalla predetta costituzione, non ricomincia a decorrere se non dal momento in cui sia divenuta irrevocabile la sentenza del giudice penale che abbia dichiarato non doversi procedere a causa della estinzione del reato. Tale principio vale anche nel caso in cui la causa estintiva del reato consista nella prescrizione del reato stesso, non potendo nemmeno in tale ipotesi ritenersi che la prescrizione ricominci a decorrere dal momento stesso dell'intervento della causa estintiva, nè, tanto meno, che la situazione sia assimilabile a quella della estinzione del processo civile, e che, quindi, eliminato l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione dell'azione civile derivante dalla costituzione di parte civile, la prescrizione ricominci a decorrere dalla stessa data in cui quella costituzione era intervenuta.

DIRITTO PROCESSUALE

SEZIONE III, sent. n. 1329, ud. 24 maggio 1960. Pres. VERZÌ; Est. LA FARINA; P.M. SILOCCHI.

La pronuncia del giudice civile che abbia declinato la propria competenza a giudicare su pretesa di natura patrimoniale, designando

quale competente il giudice penale, non è impugnabile a mezzo del regolamento di competenza, ma soltanto con i mezzi ordinari.

La pronuncia del giudice civile, il quale, investito dopo la chiusura del processo penale, di una domanda di risarcimento di danni proposta dall'imputato prosciolto contro il preteso offeso del reato costituitosi parte civile, dichiari di non poter pronunciare su questa domanda, in quanto la domanda stessa avrebbe dovuto esser proposta esclusivamente al giudice penale, non costituisce una pronuncia sulla competenza, ma equivale sostanzialmente ad un rigetto della domanda in merito, per sopravvenuta improponibilità dell'azione.

SEZIONE I, sent. n. 512, ud. 15 marzo 1960. Pres. LONARDO; Est. D'ARMIENTO; P.M. GEDDA.

Qualora si tratti di annullamento di matrimonio concordatario, il compito della Corte d'Appello è limitato all'accertamento della regolarità formale dei provvedimenti dell'autorità ecclesiastica; nel caso, invece, di annullamento di matrimonio preconcordatario, si deve indagare se la nullità fu pronunciata per una causa ammessa dal codice civile e cioè se vi è sostanziale conformità fra la legislazione ecclesiastica e quella civile. In conseguenza, nella prima ipotesi si ha procedimento camerale, definito con ordinanza (art. 17, legge 27 maggio 1929, n. 847), mentre, nella seconda ipotesi, il giudizio procede in contraddittorio nelle forme ordinarie e viene definito con sentenza (art. 22 stessa legge).

SEZIONI UNITE, sent. n. 826, ud. 11 aprile 1960. P. Pres. OGGIONI; Est. STELLA RICHTER; P.M. COLLI.

Può la parte condizionare il ricorso incidentale all'accoglimento del ricorso principale concernente il merito della causa, ancorchè con la sua impugnazione incidentale così condizionata riproponga una questione di carattere pregiudiziale o preliminare (di rito o di merito).

SEZIONE II, sent. n. 488, ud. 12 marzo 1960. Pres. SERRA; Est. DANZI; P.M. TAVOLARO.

La conclusione di "rimettersi alla giustizia del giudice" significa richiedere sic et simpliciter la concreta applicazione al caso delle

norme di legge che lo disciplinano e che non devono essere, di volta in volta, suggeriti al giudice dalle parti, secondo il principio che jura novit curia. Pertanto la formula predetta non può valere come sostanziale manifestazione di disinteresse di una parte all'esito del giudizio, nè, tanto meno, come preventiva accettazione di una qualsiasi pronuncia.

SEZIONE I, sent. n. 2993, ud. 9 novembre 1960. Pres. ed Est. STELLA RICHTER; P.M. TROTTA.

Per la proponibilità della revocazione da parte del P.M. non è necessario il ricorso di uno dei motivi per i quali la revocazione è consentita alle parti, ma è invece necessario e sufficiente che il P.M. non sia stato sentito, nonostante che si versasse in un caso in cui il suo intervento è obbligatorio, ovvero che la sentenza sia l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

Non è necessario che il giudice della revocazione, dopo aver conclusa la fase del judicium rescindens, decida sempre la controversia nel merito, dovendo egli derogare a questa regola quando accerti che tale controversia spetti alla competenza funzionale di altro giudice.

SEZIONE II, sent. n. 1994, ud. 18 luglio 1960. Pres. VELA; Est. CORDUAS; P.M. MAZZA.

Nell'ipotesi in cui l'imprenditore, che si trovi in stato d'insolvenza, sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo, di cui agli art. 160 sgg., legge fall., i crediti successivi al decreto di apertura di tale procedura debbono ritenersi estranei a questa. Pertanto, nel giudizio relativo all'accertamento di un credito successivo all'inizio della procedura di concordato preventivo, legittimato passivo è il debitore ammesso al concordato preventivo, non essendo possibile porre a carico dell'amministrazione concordataria debiti estranei alla stessa.

SEZIONE III, sent. n. 754, ud. 4 aprile 1960. Pres. FRESA; Est DE BIASI; P.M. TROTTA.

Il principio che le azioni in corso per l'accertamento di crediti contro un debitore dichiarato fallito sono attratte nella procedura concorsuale del fallimento soffre eccezione nel caso che su dette azio-

ni siasi già pronunciato il giudice ordinario con sentenza emessa prima della dichiarazione di fallimento e non passata ancora in giudicato. In tal caso il giudizio di appello avverso la sentenza già emessa deve essere promosso in sede ordinaria, davanti al giudice naturale della impugnazione.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA PENALE

DIRITTO SOSTANZIALE

SEZIONE II, ud. 23 febbraio 1960. Pres. SMIROLDO; Rel. GRASSINI; P.G. SERGIO (conf.). Ric. P.M. in causa *Stern*.

La propalazione a mezzo della stampa di un provvedimento amministrativo idoneo a ledere l'altrui reputazione, così come di una sentenza penale di condanna, costituisce diffamazione, quando non sia determinata da un motivo legittimo. Non è rilevante il carattere pubblico del provvedimento, e la sua destinazione ad essere pubblicato in atti ufficiali, poichè la notizia data a mezzo della stampa conferisce al fatto una maggiore pubblicità, idonea ad arrecare un più sensibile pregiudizio al cittadino.

L'informazione e la critica a mezzo della stampa sono consentite quando concernano fatti veri o almeno seriamente accertati, di pubblico interesse, e non destinati a rimanere segreti; si devono invece escludere tali facoltà quando si tratti di pubblicazione privata. Nel periodo di raccolta di notizie — in cui non si è ancora accertato se queste attengano ad un pubblico interesse o alla sfera di intimità e di riservatezza del privato — si impone al giornalista ed a chiunque la maggiore diligenza e cautela nel raccogliere e vagliare le notizie stesse.

SEZIONE III, ud. 27 gennaio 1960. Pres. PIRANI; rel. CANTARANO; P.G. PATERNOSTRO (conf.). Ric. P.M. in causa *Renaldini*.

Ad integrare la contravvenzione di commercio di scritti o disegni contrari alla pubblica decenza, è sufficiente la colpa che può sostanziarsi in un difetto di diligenza nel controllo delle pubblica-

zioni da parte del venditore. Tale controllo, se per concrete esigenze inerenti alla molteplicità delle pubblicazioni non può estendersi sino alla minuziosa osservazione ed alla lettura integrale di ogni periodico, non può neppure essere omesso o limitato all'aspetto esteriore della pubblicazione.

SEZIONI UNITE, ud. 27 febbraio 1960. Pres. OGGIONI; Rel. VISTOSO; P.G. CIGOLINI (conf.). Ric. *Cesarini*.

SEZIONI UNITE, ud. 27 febbraio 1960. Pres. OGGIONI; Rel. VISTOSO; P.G. CIGOLINI (diff.). Ric. *Zocchi*.

SEZIONI UNITE, ud. 27 febbraio 1960. Pres. OGGIONI; rel. PONTRELLI; P.G. CIGOLINI (diff.). Ric. *Stranieri*.

SEZIONI UNITE, ud. 27 febbraio 1960. Pres. OGGIONI; Rel. PIACENZA; P.G. CIGOLINI (conf.). Ric. *Cannadoro*.

In relazione alle norme che nel nostro sistema legislativo regolano l'istituto della filiazione, l'alterazione di stato prevista nell'art. 567 cod. pen. può verificarsi soltanto: a) quando nell'atto di nascita vengano attribuiti al neonato genitori diversi da quelli che lo hanno procreato; b) quando un neonato legittimo — tale per essere stato realmente procreato da genitori uniti in matrimonio — viene denunciato come figlio naturale.

Altre falsità nell'atto di nascita potranno trovare, la loro sanzione nelle configurazioni penali degli art. 483 o 495 capoverso, ma non potranno costituire il delitto di cui all'art. 567 ora citato, come nel caso del coniuge che, tacendo all'ufficiale di stato civile il proprio stato, riconosce il figlio adulterino, attribuendogli la sua paternità o materinità. Pertanto, la dolosa denuncia come figlio di donna "che non consente di essere nominata" di un infante procreato da donna unita in matrimonio e concepito ad opera del marito, importa il delitto di alterazione di stato; qualora invece il neonato, sebbene nato in costanza di matrimonio, sia sicuramente adulterino (come nei casi in cui il marito, nel periodo del concepimento, si sia trovato all'estero o in carcere o in manicomio o affetto da impotenza a generare), la denuncia del neonato come illegittimo non costituisce alterazione di stato, perchè all'infante non viene attribuita una condizione diversa da quella che gli spetta secondo natura.

SEZIONE III, ud. 8 febbraio 1960. Pres. LOSCHIAVO; Rel. GUADAGNO; P.G. MARUCCI (conf.). Ric. P.M. in causa *Di Camillo*.

L'amnistia — anche se interviene dopo la sentenza irrevocabile — estingue il reato; l'amnistia impropria va dunque applicata altresì dopo la sentenza di proscioglimento per totale infermità di mente con assegnazione dell'imputato ad un manicomio giudiziario, misura di sicurezza che diventa pertanto ineseguibile.

SEZIONE III, ud. 25 gennaio 1960. Pres. e Rel. GUADAGNO; P.G. MARUCCI (conf.). Ric. *Vercellotti*.

L'applicazione dell'amnistia impropria deve ammettersi anche a favore del condannato per delitto continuato, pur quando risulti che i fatti commessi sono in parte anteriori e in parte posteriori al decreto di clemenza, nel qual caso i primi saranno estinti. Qualora in tale ipotesi, dalla sentenza di condanna non risultino elementi che consentano di separare la parte di pena relativa ai reati compresi nel beneficio della parte relativa ai reati esclusi, spetta al giudice competente ad applicare l'amnistia impropria determinare in concreto, con la medesima ordinanza, anche la pena residua che il condannato deve espiare per i reati non estinti.

SEZIONE I, ud. 22 gennaio 1960. Pres. FUSCO; Rel. PELUSO; P.G. MARUCCI (conf.). Ric. *Giannini*.

La legge riconosce al condannato che lavora negli stabilimenti di pena il diritto ad una remunerazione che non è determinata, non corrisponde alla piena retribuzione del lavoro prestato, e costituisce una modalità dell'esecuzione della pena. E' pertanto legittima la norma del regolamento che fissa in sette decimi della mercede il detto compenso.

SEZIONE I, ud. 15 luglio 1960. Pres. MACALUSO; Rel. FUSCO; P.G. MARUCCI (conf.). Ric. *Sanetti*.

Le pene e le misure di sicurezza sono due sanzioni criminali aventi la stessa natura giurisdizionale e applicate con processo giurisdizionale, pur presentando talune caratteristiche proprie che

tuttora le distinguono. E' pertanto applicabile il principio della cosiddetta "fungibilità della detenzione" anche fra pena e misura di sicurezza; sì che un periodo di carcerazione espiato senza causa deve essere imputato ad un uguale periodo di internamento in una casa di lavoro o in una colonia agricola, col consueto limite della commissione dei fatti in precedenza della sofferta detenzione.

SEZIONI UNITE, ud. 9 luglio 1960. Pres. VISTA; Rel. LEONE; P.M. FACCINI (conf.). Ric. *Esti*.

La tutela penale predisposta dall'art. 491 cod pen. con riferimento alla falsità in titoli di credito ha per oggetto non soltanto la pubblica fede — la quale, rispetto alla norma, si pone come interesse primario — ma anche i diritti di credito che nei titoli sono incorporati. Per conseguenza, essendo la lesione di questi diritti patrimoniali ricompresa nell'ambito della previsione normativa, anche al delitto di falsità in cambiali e in altri titoli di credito possono essere applicate tanto l'aggravante del danno patrimoniale di speciale gravità quanto la correlativa attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

SEZIONE III, ud. 21 aprile 1960. Pres. LOSCHIAVO; Rel. FORLENZA; P.G. DE GIOVINE (conf.). Ric. *Vitale*.

A sensi dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75, i delitti di esercizio di una casa di meretricio e di sfruttamento di prostitute possono concorrere fra loro.

SEZIONE III. ud. 2 febbraio 1960. Pres. PIRANI; Rel. GRIECO; P.G. BISCOTTI (conf.). Ric. *Di Pancrazio*.

La legge speciale sulla repressione dello sfruttamento della prostituzione altrui ha sostituito gli art. 531 a 536 del cod. penale, lasciando integro l'art. 538 sull'applicazione obbligatoria della misura di sicurezza detentiva ai condannati per quei delitti.

SEZIONE III, ud. 5 aprile 1960. Pres. AURIEMMA; Rel. GRIECO; P.G. TARTAGLIA (conf.). Ric. *Manzella*.

Con l'entrata in vigore della legge sulla repressione dello sfruttamento della prostituzione altrui, il delitto di sfruttamento di prostituta è reato istantaneo che si consuma anche con un unico episodio e non richiede la reiterazione degli atti di sfruttamento.

SEZIONE III, ud. 18 gennaio 1960. Pres. FRISOLI; Rel. GIORGINI; P.G. PARLATORE (conf.). Ric. *Musella*.

Al delitto di sfruttamento di prostituta non è applicabile la circostanza attenuante dell'aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità.

DIRITTO PENALE PARTICOLARE

SEZIONE I, ud. 10 febbraio 1960. Pres. VISTA; Rel. D'ANIELLO; P. G. GRANATA (conf.). Ric. P.M. in causa *Feliciangeli*.

Il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti (art. 6 della legge 22 ottobre 1954 n. 1041) non è escluso dalla destinazione di esse al consumo personale di chi le detiene: e risponde del reato previsto dall'art. 6 e non a titolo di concorso in quello preveduto dall'art. 18 della stessa legge chi detiene stupefacenti ottenuti mediante ricette rilasciate dal sanitario per motivo di favore.

Non è preveduto invece come reato il fatto della detenzione di sostanze stupefacenti da parte di un ammalato in quantità modica ad uso di medicamento, anche se acquistate con false prescrizioni mediche, salva in questo caso la responsabilità per il falso.

SEZIONE I, ud. 10 febraio 1960. Pres. VISTA; Rel. CIACCIO; P.G. GRANATA (conf.). Ric. *Brancaccio*.

La detenzione di modici quantitativi di stupefacenti da parte di tossicomani, nei limiti strettamente indispensabili alle finalità curative, non costituisce reato anche quando tali dosi siano state dal-

l'infermo acquistate da persone che ne fanno commercio abusivo e comunque senza l'osservanza delle forme prescritte.

Nè l'infermo nè il medico commettono il delitto previsto dall'art. 6 della legge speciale, qualora il secondo procuri al primo sostanze stupefacenti per esigenze di cura e in dosi terapeutiche, senza attenersi alle disposizioni di legge: ma può sussistere un'infrazione contravvenzionale.

Sezioni Unite, ud. 27 febbraio 1960. Pres. Oggioni; Rel. Ciaccio; P.G. Faccini (diff.). Ric. *Puccio*.

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto concessi col D.P. 11 luglio 1959 n. 460, non costituisce causa ostativa la condanna contestuale per altro reato contenuta nella stessa sentenza, perchè il condannato per più reati con un'unica sentenza non ha qualità di recidivo. Tuttavia, tale qualità di recidivo deve calcolarsi alla data del 10 luglio 1959. Pertanto costituisce recidiva anche una condanna successiva a quella per la quale si chiede il beneficio.

Sezioni Unite, ud. 27 febbraio 1960. Pres. Oggioni; Rel. Tiberti; P.G. Faccini (concl. conf.). Ric. *Mori*.

Il condono di un terzo della pena, inflitta per delitti aggravati a causa del tempo di guerra, ai sensi del D.P. 11 luglio 1959 n. 460, è un indulto condizionato alla mancanza di precedenti penali ostativi ed escluso per i delitti indicati nella stessa norma del decreto di clemenza per le altre forme di indulto.

Sezioni Unite, ud. 9 luglio 1960. Pres. Vista; Rel. De Rosa; P.M. Marucci (conf.). Ric. *Maina*.

Ai sensi dell'art. 421 C.P.P. l'obbligo di sentire le parti prima di emanare la sentenza predibattimentale di proscioglimento dell'imputato va circoscritto al solo caso in cui debba pronunciarsi tale proscioglimento per amnistia, sempre che all'imputato stesso non sia stato contestato il fatto addebitatogli. In relazione alla facoltà di rinuncia all'amnistia, riconosciuta nell'art. 14 del D.P. 11 luglio 1959 n. 460, la norma dell'art. 421 C.P.P. deve intendersi nel senso dell'obbligo di portare a conoscenza dell'imputato il procedimento e

l'imputazione tutte le volte che egli non sia stato già interrogato in precedenza o non gli sia stata mai contestata in altro modo l'accusa.

SEZIONE III, ud. 19 dicembre 1960. Pres. GRIECO; Rel. GUADAGNO; P.G. MARUCCI (conf.). Ric. P.M. in causa *Cerreti*.

In conseguenza della dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma penale sull'espatrio clandestino per motivi politici, il fatto costituisce la contravvenzione prevista dalla stessa legge di pubblica sicurezza per qualunque espatrio senza passaporto.

Quando un fatto — come l'espatrio clandestino — previsto nella norma dichiarata costituzionalmente illegittima costituisca pur sempre reato, in base ad altra disposizione penale, deve rimanere ferma la sentenza irrevocabile di condanna, poichè l'esecuzione e i relativi effetti penali non cessano in forza dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87 che concerne esclusivamente l'ipotesi di un fatto che non costituisca più reato alcuno.

CASS. PEN. SEZ. IV, ud. 26 ottobre 1960 (n. 1670). Pres. DUNI; Est. LAPICCIRELLA; P.M. MATTIOLI (conf.). Ric. P.M. c. *Zardini*.

Costituisce reato, ai sensi dell'art. 117, secondo e terzo comma, del vigente codice stradale, il fatto di circolare anche in un centro abitato alla guida di un autoveicolo sprovvisto del segnale mobile di pericolo generico (triangolo rosso).

CASS. PEN. SEZ. IV, ud. 26 ottobre 1960, (n. 1669). Pres. DUNI: Est. LAPICCIRELLA; P.M. MATTIOLI (conf.). Ric. *Guarello*.

Il conducente che, al crocevia regolato dal semaforo, dopo essersi fermato al segnale della luce rossa, riprende la marcia senza attendere la luce verde risponde della contravvenzione di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del vigente codice stradale e non già di generica violazione degli obblighi e dei divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione.

CASS. PEN. SEZ. IV, ud. 6 aprile 1960 (n. 751). Pres. DUNI; Est. SPEZIALE; P.M. DE GIOVINE (concl. diff.). Ric. *Castelli*.

I regolamenti non sono soggetti al sindacato della Corte Costituzionale, non essendo nè leggi in senso formale nè atti aventi forza di legge; pertanto l'autorità giudiziaria è competente a riconoscere e dichiarare, in relazione al caso da decidere, l'illegittimità di una norma regolamentare.

Nel vigente codice della strada la manovra di sorpasso è regolata dall'art. 106, senza alcuna particolare disposizione circa l'uso dei segnali acustici; sono pertanto applicabili, anche nel caso del sorpasso, le disposizioni relative all'uso dei dispositivi di segnalazione acustica dettate, in via generale, dall'art. 113 dello stesso codice.

La disposizione dell'art. 523 del regolamento per l'esecuzione del vigente codice della strada, che impone ai conducenti di effettuare le segnalazioni acustiche in ogni caso di sorpasso, è illegittima perchè contrasta con la disposizione dell'art. 113 del detto codice, la quale stabilisce, invece, che l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica è obbligatorio solo quando le circostanze — da valutarsi caso per caso — rendano consigliabile il segnalare a conveniente distanza l'approssimarsi del veicolo.

CASS. PEN. SEZ. IV, ud. 21 giugno 1960, (n. 1318). Pres. DUNI; Est. LAPICCIRELLA; P.M. DETTORI (diff.). Ric. P.M. c. *Fittajoli*.

Costituisce reato, ai sensi dell'art. 110, primo comma, lettera a), e ultimo comma del vigente codice stradale, il fatto di guidare un veicolo a motore con i proiettori a luce anabbagliante accesi ove l'illuminazione pubblica sia sufficiente.

Ai fini di cui all'art. 110 del vigente codice stradale, l'illuminazione pubblica si considera sufficiente quando sia tale in modo uniforme, sì che nelle strade in cui a brevissima distanza si alternano zone di luce e zone d'ombra in relazione a quest'ultime deve esser fatta la necessaria valutazione. L'illuminazione è sufficiente quando sia possibile individuare alla distanza di 50 metri un veicolo, e quindi anche una bicicletta sprovvista dei prescritti dispositivi.

CASS. PEN. SEZ. IV, ud. 4 maggio 1960, (n. 968). Pres. DUNI; Est. LAPICCIRELLA; P.M. DE GIOVINE (conf.). Ric. P.M. c. *Raiteri*.

Le contravvenzioni stradali sono perseguibili anche quando sono accertate dal magistrato inquirente. In tal caso la notifica della contravvenzione è obbligatoria se essa sia connessa a un reato perseguibile a querela di parte. Il magistrato può provvedere direttamente, ovvero delegandone l'esecuzione a un organo di polizia giudiziaria; ma la notifica deve aver luogo, a pena di improcedibilità, entro trenta giorni dal suo accertamento, la cui data si identifica nel giorno in cui il giudice compie un atto processuale, che per la prima volta metta in evidenza gli estremi di fatto della infrazione.

La notificazione degli estremi della contravvenzione connessa a un reato perseguibile a querela di parte è obbligatoria nella ipotesi in cui la infrazione, commessa prima dell'entrata in vigore del nuovo codice stradale, sia stata accertata dal magistrato in epoca successiva.

Relativamente alle contravvenzioni stradali per le quali è ammessa l'oblazione, la notifica degli estremi della infrazione non è valida quando non contenga i ragguagli circa le modalità dell'oblazione.

Non può pronunciarsi condanna per le contravvenzioni stradali nelle ipotesi in cui la notifica sia obbligatoria e questa non sia stata validamente eseguita nel termine stabilito dalla legge.

In tal caso la formula di proscioglimento da adottare è quella della improcedibilità "perchè l'azione penale non poteva essere iniziata".

CASS. PEN. SEZ. IV, ud. 4 maggio 1960, (n. 955). Pres. DUNI; Est. LAPICCIRELLA; P.M. DE GIOVINE (conf.). Ric. *Lentini*.

I termini stabiliti dal codice stradale del 1933 (art. 116 e 117) per l'oblazione amministrativa sono termini perentori, e l'inutile decorso di essi determina la decadenza dall'esercizio del diritto di cui il contravventore poteva valersi. Non si consegue quindi l'effetto dell'estinzione del reato quando sia stata versata, dopo la scadenza del termine per l'oblazione in via ordinaria ridotta (art. 117, ul-

timo comma cod. strad. 1933), una somma inferiore a quella necessaria per effettuarla. In tal caso il giudice non ha facoltà e tanto meno l'obbligo di rinviare il processo per consentire al contravventore di completare il versamento.

CASS. PEN. SEZ. IV, ud. 26 aprile 1960, (n. 863). Pres. DUNI; Est. LAPICCIRELLA; P.M. DETTORI (diff.). Ric. P.M. c. *Bertucci*.

In tema di circolazione stradale, ai fini dell'applicabilità delle regole di condotta relative ai centri abitati, tali possono considerarsi soltanto i gruppi di edifici che corrispondano alle caratteristiche descritte dall'art. 2 del codice stradale e dell'art. 1 del regolamento e che siano delimitati lungo le vie di accesso dal segnale di località e dai segnali di cui agli artt. 56 e 57 del regolamento medesimo; non costituisce pertanto reato l'uso di segnalazioni acustiche, anche se non sussiste un pericolo immediato, in un comune o frazione, contraddistinto dal segnale di località, nella ipotesi in cui manchi l'apposito segnale di divieto.

CASS. PEN. SEZ. IV, ud. 26 aprile 1960, (n. 860). Pres. DUNI; Est. LAPICCIRELLA; P.M. DETTORI (conf.). Ric. P.M. c. *Di Lorenzo*.

I termini stabiliti dall'art. 138 del vigente codice stradale T.U. 15 giugno 1959, n. 393 per l'oblazione amministrativa debbono essere computati in base alle norme di cui all'art. 180 C.P.P., e pertanto essi decorrono dal giorno successivo a quello della contestazione e sono prorogati di diritto al giorno successivo quando siano scaduti in giorno festivo.

CASS. PEN. SEZ. IV, Cam. Cons. ud. 26 aprile 1960, (n. 1787). Pres. DUNI; Rel. LAPICCIRELLA; P.M. MARUCCI (conf.). Ric. P.M. c. *Marchetti*.

Secondo le norme del vigente codice stradale, non è obbligatoria la notificazione degli estremi della contravvenzione solo quando si tratti di contravvenzione connessa con un reato perseguibile d'ufficio o commessa da persona residente all'estero. Tale obbligo invece sussiste nella ipotesi di contravvenzione connessa con reato perseguibile a querela di parte, anche se accertata direttamente dal magi-

strato, con la conseguenza che l'azione penale non può essere iniziata se la notifica non sia avvenuta nel termine di 30 giorni dall'accertamento.

CASS. PEN. SEZ. IV, ud. 21 giugno 1960, (n. 1321). Pres. DUNI; Est. LAPICCIRELLA; P.M. DETTORI (conf.). Ric. P.M. c. *Gasparini.*

Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 119 del vigente codice stradale, la sporgenza posteriore del carico non oltre i tre decimi della lunghezza del veicolo, e sempre nei limiti di cui all'art. 32, è eccezionalmente consentita solo quando essa sia resa necessaria dalle dimensioni delle cose trasportate trattandosi di merci indivisibili. A tal fine debbono essere considerate le dimensioni delle cose in sè stesse indipendentemente dall'involucro, comunque confezionato (con funi o con altri mezzi), nel quale esse sono contenute.

CASS. PEN. SEZ. IV, ud. 21 giugno 1960, (n. 1323). Pres. DUNI; Est. LAPICCIRELLA; P.M. DETTORI (conf.). Ric. *Pappalardo.*

Per le contravvenzioni stradali, che siano state regolarmente notificate nel termine prescritto, non è causa di nullità o di improcedibilità dell'azione penale il fatto che la contestazione immediata non sia stata effettuata e il verbale non sia stato redatto, nonostante la presenza del contravventore, per ragioni estranee al comportamento di quest'ultimo e imputabili invece all'agente accertatore.

Deve configurarsi la contravvenzione di cui all'art. 115 del codice stradale del 1959, per inosservanza del divieto di sosta sugli attraversamenti pedonali, anche quando lo spazio destinato a questo scopo sia stato solo parzialmentee occupato e anche se non sia stato effettivamente cagionato un impedimento o un intralcio alla circolazione dei pedoni.

CASS. PEN. SEZ. IV, ud. 5 luglio 1960, (n. 1435). Pres. DUNI; Est. LAPICCIRELLA; P.M. PIOLETTI (conf.). Ric. *Di Lauro.*

Commette la contravvenzione di cui all'art. 104, nono e secondo comma, del vigente codice stradale colui che, a un crocevia, esegue la svolta a sinistra girando a sinistra del centro mentre le ap-

posite frecce direzionali prescrivono di girare a destra. Ai fini della legittimità della prescrizione, non è necessario che la collocazione della coppa giratoria e delle frecce sia stata disposta con ordinanza degli enti proprietari della strada, e il reato sussiste anche nella ipotesi in cui le frecce siano state apposte prima dell'entrata in vigore del nuovo codice stradale.

CASS. PEN. SEZ. IV, ud. 5 luglio 1960, (n. 1415). Pres. DUNI; Est. LAPICCIRELLA; P.M. PIOLETTI (conf.). Ric. P.M. c. *Panattoni*.

La sussistenza del reato di omessa esibizione dei documenti, previsto e punito dall'art. 135, 2° e 3° comma del vigente codice stradale, non è esclusa dal fatto che il richiedente funzionario, ufficiale o agente di polizia giudiziaria non sia vestito in uniforme o munito di berretto uniforme o di distintivo.

La contestazione immediata delle contravvenzioni stradali è valida anche quando sia effettuata da un funzionario, da un ufficiale o agente di p.g. che non sia vestito in uniforme o munito di berretto o di distintivo.

CASS. PEN. SEZ. IV, ud. 5 luglio 1960, (n. 1403). Pres. DUNI; Est. LAPICCIRELLA; P.M. PIOLETTI (parz. diff.). Ric. *Caputo*.

Ai sensi dell'art. 142 del vigente codice stradale, l'ufficio che abbia proceduto all'accertamento di una contravvenzione stradale deve trasmettere al Pretore il rapporto, al quale deve essere allegato o nel quale deve essere incorporato il verbale con le prove delle avvenute contestazioni o notificazioni. La trasmissione deve aver luogo immediatamente quando l'oblazione non sia ammessa e vi sia stata contestazione immediata; negli altri casi, e sempre che non sia intervenuta oblazione, dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica. Non è tuttavia causa di improcedibilità dell'azione penale il fatto che il rapporto sia stato trasmesso al Pretore prima della scadenza del termine anzidetto.

La contestazione immediata delle contravvenzioni stradali non è valida se al contravventore non siano stati forniti i ragguagli circa le modalità per addivenire all'oblazione; l'invalidità però non sussiste nella ipotesi in cui il contravventore, informato della ammissibilità dell'oblazione, abbia affermato di non volervi procedere o si sia rifiutato di ricevere la copia del verbale.

La contestazione immediata della contravvenzione stradale è valida anche se siano state del tutto omesse nel relativo verbale le dichiarazioni che il contravventore aveva chiesto di inserirvi.

Il fatto del conducente che, prima di eseguire un sorpasso, non segnali la sua intenzione ai veicoli che seguono con l'indicatore di direzione, come è prescritto dall'art. 523 del regolamento al codice della strada, non costituisce reato se la segnalazione non sia resa necessaria da un cambiamento di direzione. In questo caso deve configurarsi la contravvenzione all'art. 111 del testo unico.

Ai fini della sussistenza dell'obbligo, sancito dall'art. 111 del vigente codice stradale, di segnalare tempestivamente il cambiamento di direzione, come tale deve considerarsi ogni sensibile spostamento della direzione di marcia del veicolo che, per la sua ampiezza, possa determinare una situazione di pericolo per i veicoli che seguono. Perchè il reato possa configurarsi non è necessario che il veicolo abbia mutato corsia o si sia addirittura portato sulla carreggiata di sinistra.

CASS. PEN. SEZ. IV, ud. 28 giugno 1960, (n. 1367). Pres. BERNABEI; Est. LAPICCIRELLA; P.M. MARUCCI (conf.). Ric. *Ruina*.

Il conducente che, al crocevia di una strada stop, omette di arrestarsi alla linea d'incrocio e omette altresì di dare la priorità al veicolo che circola sulla strada con diritto di precedenza, commette due distinti reati: contravvenzione di cui all'art. 3, quinto e undicesimo comma del vigente codice stradale, se il fatto avviene fuori dei centri abitati, ovvero la contravvezione di cui all'art. 4, primo comma lettera d) e decimo comma, se il fatto avviene nei centri abitati; contravvenzione di cui all'art. 105, quinto e nono comma della stessa legge.

DIRITTO PROCESSUALE

SEZIONE I, ud. 20 giugno 1960. Pres. FOSCHINI; Rel. PAULESU; P. G. MARUCCI (concl. conf.). Ric. *Lo Faro*.

Il decreto col quale il giudice di sorveglianza in sede di esecuzione proroga la durata di una misura di sicurezza compiendo il riesame della pericolosità sociale, è un provvedimento sulla libertà

personale emesso da organo giurisdizionale ordinario; e pertanto, mentre rimane impugnabile con l'appello da parte del P.M. a sensi dell'art. 647, è invece soggetto a ricorso per cassazione per sola violazione di legge da parte dell'interessato in forza dell'art. 111 della Costituzione.

SEZIONE I, ud. 8 aprile 1960. Pres. LATTANZI; Rel. ERRA; P. G. FACCINI (conf.). Ric. BRUNI.

La rimessione del procedimento contro magistrato — mediante designazione di altro giudice da parte della Corte di cassazione — deve aver luogo soltanto quando occorra procedere ad atti istruttori od anche preistruttori; ma non quando basti una delibazione della fondatezza della denuncia per richiederne l'archiviazione. In seguito, se e quando sorgerà la necessità di procedere contro il denunciante per calunnia od altro reato a danno del magistrato, sarà sollecitata la rimessione del procedimento.

SEZIONE III, ud. 14 gennaio 1960. Pres. AURIEMMA; Rel. ROSSO; P.G. BERNIERI (conf.). Ric. *Ciavanni.*

Perchè si abbia la inimicizia grave, prevista dalla legge come ragione di ricusazione del giudice, occorre più della semplice animosità od astiosità riscontrate nel comportamento del giudice stesso

Nella decisione del ricorso contro l'ordinanza del giudice di merito in tema di ricusazione di un magistrato — che dev'essere emessa previe conclusioni del P.M. — la Corte di cassazione ha la consueta competenza di mera legittimità.

SEZIONE I, ud. 15 gennaio 1960. Pres. VISTA; Rel. PEDRONI; P.G. MARUCCI (conf.). Ric. *Calcara.*

L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 552 cod. di proc. pen. è manifestamente infondata poichè la inoppugnabilità e la irrevocabilità delle sentenze della Corte di cassazione non è in contrasto con il principio della libertà di difesa sancito nell'art. 24 della Costituzione.